

Allegato B)

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCORDO QUADRO PER
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI
ELETTRICI ED IDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI
PROPRIETÀ DELL'ATER DI POTENZA QUADRIENNIO 2022/2026**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	pag. 3
	<i>1.a) Servizio di manutenzione totale ordinaria programmata e pronto intervento</i>	pag. 3
	<i>1.a.a) - Adempimenti preliminari</i>	pag. 3
	<i>1.a.b) - Manutenzione ordinaria programmata</i>	pag. 4
	<i>1.a.b1 - Visita di manutenzione preventiva periodica</i>	pag. 4
	<i>1.a.b2 - Riparazioni e fornitura di pezzi di ricambio</i>	pag. 7
	<i>1.a.b3 - Garanzia di buon funzionamento dei ricambi e dei componenti installati</i>	pag. 7
	<i>1.a.b4 - Tenuta dei Libretti e del Registro degli Interventi</i>	pag. 7
	<i>1.a.b5 - Verifiche periodiche degli Enti ispettivi</i>	pag. 7
	<i>1.a.b6 - Verifiche di Conformità</i>	pag. 8
	<i>1.a.c) - Call Center per pronto intervento</i>	pag. 8
	<i>1.a.c1 - Servizio di pronto intervento</i>	pag. 8
	<i>1.a.c2 - Servizio di Call Center</i>	pag. 8
	<i>1.a.d) - Svolgimento del servizio in caso di guasto/fermo/blocco dell'ascensore</i>	pag. 8
	<i>1.a.e) - Assistenza, consulenza, formazione</i>	pag. 9
	<i>1.a.f) - Riduzione O Aumento Del Servizio</i>	pag. 9
	1.b) Lavori di manutenzione straordinaria ricompresi nell'Accordo Quadro	pag. 9
	<i>1.c) - Prescrizioni Varie</i>	pag. 11
ART. 2	AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO	pag. 11
ART. 3	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DELLA CONDUZIONE E GESTIONE ORDINARIA E DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	pag. 12
ART. 4	REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI - OPERE SUBAPPALTABILI	pag. 13
ART. 5	CRITERI DI SELEZIONE E ADESIONE PER IL SERVIZIO DELLA CONDUZIONE E GESTIONE ORDINARIA ED ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	pag. 13
ART. 6	ATTUAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	pag. 14
ART. 7	FORMA, EFFICACIA, DURATA E SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO	pag. 15
ART. 8	NATURA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	pag. 15
ART. 9	ATTRIBUZIONE DEGLI ORDINI - RINUNCE - IN AMBITO DI ACCORDO QUADRO	pag. 16
ART. 10	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'AFFIDAMENTO	pag. 17
ART. 11	INTERPRETAZIONE DELL'AFFIDAMENTO, DELL'ORDINE E DEL CAPITOLATO	pag. 17
ART. 12	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'AFFIDAMENTO	pag. 18
ART. 13	FALLIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO/APPALTATORE	pag. 19
ART. 14	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE	pag. 19
ART. 15	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	pag. 19
ART. 16	REFERENTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	pag. 21
ART. 17	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	pag. 22
ART. 18	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE	pag. 22
ART. 19	PENALI IN CASO DI RINUNCIA ED IN CASO DI RITARDO	pag. 23
ART. 20	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	pag. 24
ART. 21	RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO	pag. 24
ART. 22	ANTICIPAZIONE	pag. 25
ART. 23	PAGAMENTI E FATTURAZIONE	pag. 25
ART. 24	TERMINI PER IL PAGAMENTO	pag. 27
ART. 25	REVISIONE PREZZI	pag. 27
ART. 26	CESSIONE DEI CONTRATTI - CESSIONE DEI CREDITI	pag. 28
ART. 27	ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA	pag. 28
ART. 28	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA	pag. 28
ART. 29	CAUZIONE PROVVISORIA	pag. 28
ART. 30	GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	pag. 28
ART. 31	RIDUZIONI DELLE GARANZIE	pag. 29
ART. 32	ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE	pag. 29
ART. 33	VARIAZIONE DEI LAVORI	pag. 30
ART. 34	NORME DI SICUREZZA GENERALI	pag. 30
ART. 35	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	pag. 31
ART. 36	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	pag. 32
ART. 37	RECESSO DALL'ORDINE DI LAVORO DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO	pag. 32
ART. 38	SUBAPPALTO	pag. 38
ART. 39	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	pag. 34
ART. 40	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI O COTTIMISTI	pag. 34
ART. 41	ULTIMAZIONE DEI LAVORI	pag. 35
ART. 42	VERIFICHE IN CORSO D'OPERA	pag. 35
ART. 43	TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	pag. 35
ART. 44	ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	pag. 35
ART. 45	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	pag. 39
ART. 46	CUSTODIA DEL CANTIERE	pag. 40
ART. 47	CARTELLO DI CANTIERE	pag. 40
ART. 48	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	pag. 40

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente affidamento, concluso con un unico operatore (definito “Appaltatore” o “Manutentore”), ha per oggetto il servizio di conduzione, gestione e manutenzione “totale” (intesa come manutenzione ordinaria, manutenzione programmata e servizio di pronto intervento 24h) e gli interventi da attuarsi tramite Accordo Quadro per le “Modifiche ed Ammodernamenti ed Adeguamenti normativi e/o imprevisti” degli impianti ascensore installati negli edifici di proprietà dell'ATER Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza (in breve ATER o Azienda) o in gestione alla stessa, presenti o futuri, siti nei Comuni della Provincia di Potenza, durante il periodo di validità dell'affidamento stesso.

L'affidamento troverà applicazione tramite contratto di appalto relativamente al servizio di conduzione e gestione ordinaria (manutenzione ordinaria, programmata e servizio di pronto intervento 24h) e tramite Accordo Quadro relativamente alla manutenzione straordinaria, di cui ai paragrafi 1.a e 1.b del presente articolo.

Gli impianti, oggetto del presente affidamento, sono costituiti da ascensori da intendersi come tali in base alla definizione per essi riportata nel D.P.R. 162/99, all'art. 2.

L'elenco degli impianti oggetto dell'Affidamento di cui all'*allegato A*) è parte integrante ed essenziale del presente Capitolato; nel corso di esecuzione dell'Affidamento di cui trattasi potranno intervenire aumenti o diminuzione degli stessi in funzione di acquisizioni o cessioni operate dall'Azienda nella gestione del proprio patrimonio.

L'Appaltatore assume l'incarico della manutenzione dei citati impianti senza sollevare alcuna eccezione in merito al loro stato d'uso che dovrà in ogni modo aver cura di accertare mediante esame scrupoloso, eseguito da personale specializzato, per fornire all'A.T.E.R. un quadro generale della situazione già all'inizio del periodo di manutenzione.

Gli immobili nei quali impianti andranno eseguiti gli interventi manutentivi hanno prevalente, e non esclusiva, destinazione residenziale e sono contraddistinti da estrema variabilità in ordine a ubicazione, consistenza, vetustà, contesto ambientale ed urbanistico, distribuzione plano-altimetrica, sistemi costruttivi, soluzioni impiantistiche, natura e qualità di materiali e componenti impiegati, essendo frutto dell'attività costruttiva pluridecennale nel settore dell'edilizia pubblica, residenziale e non, nel territorio della Provincia di Potenza.

L'elenco degli impianti è l'allegato A) in uno al presente capitolato, aggiornato a ottobre 2021, e potrà essere soggetto a variazioni.

Gli interventi afferenti al servizio di conduzione, gestione e manutenzione “totale” possono avere la caratteristica di "pronto intervento" e quindi dovranno essere contraddistinti dalla tempestività con cui vengono effettuati, dovendo rispondere alle esigenze imprevedibili che possono verificarsi ed a cui all'Azienda compete dare pronta risposta, il tutto come meglio descritto in seguito.

Gli interventi di cui trattasi sono parte del servizio manutentivo dell'Azienda, che comprende sia gli affidamenti del presente capitolato e/o altri affidamenti concretizzati in diverse altre forme; pertanto nell'esecuzione degli interventi manutentivi potranno essere coinvolti contemporaneamente, in attuazione di affidamenti distinti, anche due o più Operatori Economici diversi che eventualmente dovranno necessariamente coordinarsi e collaborare nelle rispettive attività.

Ai fini di una eventuale certificazione le opere si intendono comprese nella categoria OS4 di cui all'art. 61 del DPR 207/2010.

1.a) Servizio di manutenzione totale ordinaria programmata e pronto intervento

Le attività e le prestazioni di cui ai punti successivi devono essere eseguite in via ordinaria dall'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di un'espressa richiesta da parte dell'ATER.

Resta fermo per l'Appaltatore, l'obbligo di intervenire 24 ore su 24 per tutto l'anno compresi giorni festivi.

Sono compresi nel servizio di conduzione, gestione e manutenzione “totale” i seguenti adempimenti:

1.a.a) - Adempimenti preliminari

L'Appaltatore del servizio di manutenzione dovrà provvedere nei tempi più solleciti a posizionare la relativa etichetta di identificazione dell'elevatore, nonché il relativo numero telefonico di assistenza. Dovrà provvedere, inoltre, a definire le procedure per la manovra a mano necessarie per la liberazione di persone bloccate in cabina a seguito di guasto o blocco dell'elevatore. Tali disposizioni devono essere ben visibili nel locale macchina e comunicate, mediante nota scritta, ai referenti incaricati dell'edificio.

Dovrà procedere alla numerazione dell'elevatore (nel caso ci fossero più elevatori nello stesso stabile o locale macchina), al posizionamento della cassetta portachiavi con relativa copia delle chiavi di accesso al locale macchina dove non presente, al posizionamento del cartello con le istruzioni per la manovra a mano, e apporre le chiavi meccaniche di apertura manuale delle porte di cabina.

Inoltre, dovrà posizionare una cassetta porta documenti per l'archivio del libretto di impianto, verbali di ispezione periodica, documentazione tecnica, schede di intervento di manutenzione ordinaria, etc.

1.a.b) - Manutenzione ordinaria programmata

Il servizio di manutenzione ordinaria programmata ha lo scopo di garantire il corretto funzionamento degli impianti secondo le vigenti norme di sicurezza, mediante visite programmate sugli impianti stessi e l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie a prevenire eventuali anomalie e guasti. Il servizio consiste nel verificare periodicamente gli impianti a cadenze stabilite nel presente capitolato.

In generale il contratto è da ritenersi comprensivo di tutti quegli interventi atti a garantire il ripristino del corretto funzionamento dell'elevatore, nonché di tutti gli interventi tesi a garantire nel tempo la piena e funzionale efficienza e non solo, quindi, la normale conservazione nello stato di fatto; se risulteranno irreperibili le parti di ricambio, si dovrà eseguire il rifacimento totale delle parti interessate alla riparazione.

Il contratto comprende anche gli interventi eseguiti per scatto intempestivo di interruttori di protezione, interruzioni di funzionamento per allagamento, il ripristino per mancanza di energia elettrica e tutti quegli interventi da imputarsi a cause esterne.

Ogni sostituzione di parti che risultassero irreperibili sul mercato, comportano il loro rifacimento senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'ATER, così come la relativa sostituzione dei materiali di consumo.

Il servizio di Manutenzione Ordinaria Programmata si articola in:

1.a.b1 - Visita di manutenzione preventiva periodica

1.a.b2 - Riparazioni e fornitura di pezzi di ricambio

1.a.b3 - Garanzie di buon funzionamento dei ricambi e dei componenti installati

1.a.b4 - Tenuta dei libretti e del Registro degli interventi

1.a.b5 - Assistenza alle verifiche degli Enti ispettivi

1.a.b6 - Verifiche di conformità

Per tutti i servizi indicati valgono le seguenti prescrizioni:

- a) prima di iniziare le operazioni di manutenzione, il Manutentore deve esporre sempre i cartelli di "FUORI SERVIZIO" ad ogni piano, ove non sia attivabile l'apposita segnalazione;
- b) e visite e gli interventi debbono essere programmati in modo da non creare disagi alla normale attività lavorativa: pertanto è necessario che vengano concordati preventivamente con il Direttore per l'Esecuzione del Contratto soprattutto quando sia previsto un prolungato fermo impianto;
- c) il Manutentore dovrà disporre in proprio di tutto ciò che riguarda le attrezzature, gli utensili, i dispositivi, gli strumenti, scale e ponteggi, mezzi in opera, ecc. ad uso dei propri tecnici e dovranno essere rispondenti alle normative di sicurezza e alle leggi antinfortunistiche vigenti.

1.a.b1 - Visita di manutenzione preventiva periodica

Il servizio prestato dovrà essere tale da garantire costantemente la funzionalità degli impianti, riducendo i "FUORI SERVIZIO" a casi eccezionali, e comunque, a cause non imputabili alla manutenzione.

A tale scopo il Manutentore dovrà provvedere, con mezzi propri e con proprio personale, abilitato ai sensi del DPR n.162/99, al controllo ed alla verifica delle apparecchiature e parti di impianti, allo scopo di garantire il tempestivo intervento del personale addetto per l'eliminazione e riparazione preventiva delle parti risultanti difettose ed allo scopo anche di prevenire eventuali anomalie.

In particolare il Manutentore dovrà provvedere, con le cadenze imposte dal presente capitolato, a:

- controllare periodicamente lo stato di efficienza di tutte le apparecchiature meccaniche, idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche installate nelle sale macchine quali: argano, viti senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, pulegge, motori del freno, bobine del freno elettromagnetico, limitatore di velocità, avvolgimenti statorici e rotorici delle macchine elettriche, collettori, raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche per gli impianti a pistone;

- verificare lo stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei fusibili, del grado di isolamento;
- controllare periodicamente lo stato di integrità delle parti murarie e basamenti di appoggio connessi alla integrità conservativa degli impianti;
- verificare nei vani corsa le funi di trazione affinché il prescritto coefficiente di sicurezza risulti invariato, le funi di compensazione e quelle del limitatore di velocità con le relative apparecchiature per l'arresto di cabina in caso di eccesso di velocità, le carrucole di rinvio, i cilindri ed i pistoni negli impianti oleodinamici;
- verificare l'eventuale presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori;
- controllare ai piani lo stato delle bottoniere, delle segnalazioni luminose degli interruttori elettrici, della sospensione delle porte, serrature, chiudiporta, invertitori di corsa, contatti di livellamento, porte di piano, meccanismi di blocco delle porte automatiche, scorrimento delle stesse, dispositivi per l'azionamento ed il controllo della chiusura e di apertura delle stesse, serrature e contro serrature, dispositivi di richiusura automatica;
- verificare nelle cabine le bottoniere, le segnalazioni luminose, le cellule fotoelettriche, i chiudiporta automatici, i contatti delle porte, le apparecchiature di sicurezza, i pattini, le sospensioni delle porte, i citofoni, i corpi illuminanti, la integrità dei pavimenti, dei rivestimenti interni di cabina e la intelaiatura portante della stessa.

I sopraccitati controlli e verifiche dovranno effettuarsi con le seguenti periodicità:

Controlli Mensili

- controllo segnaletica ai piani;
- controllo e pulizia dispositivo fotocellula e eventuale costola mobile;
- controllo funzionamento del pulsante d'arresto "ALT";
- controllo funzionamento pavimento mobile;
- controllo funzionamento gruppo argano motore e verifica rispettivi giochi;
- controllo funzionamento del freno;
- controllo funzionamento dei vari dispositivi sul quadro di manovra;
- controllo efficienza delle sicurezze elettriche, fusibili, salvamotore termico, differenziali;
- controllo funzionamento apparecchio di blocco cabina con relativi leveraggi;
- controllo e registrazione dispositivi di blocco porte piani, contatti di sicurezza, motorino porte;
- controllo e registrazione contatti di sicurezza porte cabina;
- registrare cartellino locale argano;
- controllo del pistone (escluso quelli interrati), cilindro, tubazioni rigide di mandata, con relative guarnizioni e valvole;
- verifica e registrazione del livello della fermata al piano;
- verifica e mantenimento dei segni indicatori di cabina al piano sulle funi;
- pulizia e lubrificazione di tutti gli organi di trazione e fornitura di lubrificanti, grasso, pezzate e quanto altro necessario;
- pulizia e lubrificazione di tutti gli organi meccanici quali: argano, guide, sospensioni di piano, operatore porte, soglie di piano e cabina, ecc;
- verifica del corretto allineamento delle guide di cabina e del contrappeso;
- verifica, negli impianti oleodinamici, del livello dell'olio presente nella centralina, dei valori di pressione di esercizio e massima, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio nel circuito idraulico;
- verifica del funzionamento del sistema di discesa di emergenza in caso di mancanza di tensione, ove esistente;
- prova della valvola di blocco per gli impianti oleodinamici;
- verifica del funzionamento dell'impianto di allarme;
- verifica del funzionamento dell'impianto bidirezionale e citofonico (se presente);
- verifica agibilità al locale macchine;
- verifica della presenza della targa di immatricolazione in cabina, della documentazione tecnica nonché di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in locale macchine (cartellonistica, lampada portatile, schemi elettrici, ecc);
- verifica del regolare funzionamento di eventuali dispositivi di riscaldamento/raffreddamento presenti in locale macchine;

- Ogni altra attività eventualmente necessaria a richiesta del Direttore per l'Esecuzione del Contratto a rendere l'impianto efficiente in condizioni di totale sicurezza.

Controlli Semestrali

- verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dal DPR 162/99;
- verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- verifica accurata dello stato di conservazione delle funi, delle catene e dei loro attacchi;
- verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra;
- verifica del regolare funzionamento degli interruttori differenziali;
- annotazione dei risultati delle verifiche effettuate sul libretto di manutenzione dell'impianto nei termini previsti dal DPR 162/99.

Controlli Annuali

Il Manutentore dovrà:

- eseguire un'accurata pulizia ed igienizzazione delle sale macchine, delle fosse, dei tetti delle cabine e delle apparecchiature dislocate nei vani corsa, con fornitura ed impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco; i detersivi e solventi utilizzati devono essere atossici e non emanare forti odori per evitare di disturbare la regolare attività lavorativa;
- predisporre una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di impianto maggiormente sollecitate;
- predisporre una relazione con dati di consuntivo e dati di impostazione, evidenziando altresì, eventuali necessità o proposte migliorative per l'anno di gestione successivo;
- controllo dello stato di integrità delle parti murarie e basamenti di appoggio connessi all'integrità conservativa degli impianti.

Si precisa che il canone comprende tutti gli oneri di mano d'opera, materiali ed altro relativi alla sostituzione delle seguenti parti che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) componenti delle porte dei piani e loro azionamenti (serrature, contro serrature, bottoniere, meccanismi di blocco o di scorrimento delle porte automatiche ai piani, motore e relativi dispositivi per l'azionamento e il controllo della chiusura e apertura delle stesse, dispositivi di richiusura automatica, carrelli, rulli e cerniere);
- b) funi di trazione, funi del limitatore di velocità;
- c) componenti della cabina (bottoniere e pulsanti di comando, display, ventole di aspirazione, dispositivi e apparecchi di illuminazione normale e di emergenza, rivestimento e pavimenti);
- d) componenti del gruppo freno;
- e) guarnizioni dei pattini di guida della cabina e del contrappeso o pattini a rullo;
- f) pulegge di trazione e di rinvio;
- g) limitatore di velocità e relative apparecchiature per l'arresto della cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità;
- h) dinamo tachimetrica e inverter di potenza;
- i) accessori degli impianti oleodinamici (valvole, tubazione olio, guarnizioni, dissipatori aggiuntivi di calore, ecc);
- j) interruttori, relè, fusibili, trasformatori, schede elettroniche e componenti dei quadri di manovra e regolazione;
- k) impianto di illuminazione e relative lampade del vano, della cabina e del locale macchine;
- l) impianto citofonico e sue parti costitutive;
- m) impianto di allarme e sue parti costitutive;
- n) piccole parti di usuale consumo quali carboni, mollette di contatto, flessibili, anello di gomma, viti, lampadine, led di segnalazione ecc;
- o) batterie degli impianti citofonici, di allarme e di illuminazione di emergenza;
- p) materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per accedere agli organi da ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di bilanciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche.

Ogni altra eventuale parte che, a richiesta del Committente, si rendesse eventualmente necessaria a rendere l'impianto efficiente in condizioni di totale sicurezza.

Per le operazioni sopra descritte, dovranno essere utilizzati ricambi originali e, ove richiesti, dotati di certificazione CE di conformità e marcatura CE ai sensi del DPR 162/99.

Il Manutentore avrà, altresì, l'obbligo di promuovere tempestivamente le riparazioni e/o le sostituzioni di tutte le parti rotte e/o usurate e verificarne il regolare funzionamento.

Il Manutentore ha inoltre l'obbligo di redigere e consegnare immediatamente al Direttore per l'Esecuzione del Contratto, una relazione sullo stato d'uso degli impianti qualora, in occasione di una visita di manutenzione preventiva, riscontri usure anomale o componenti danneggiati, tali da richiedere un intervento di manutenzione straordinaria.

1.a.b2 - Riparazioni e fornitura di pezzi di ricambio

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e con l'impiego di materiali originali di prima qualità per i quali il Manutentore si farà comunque garante, dotati di dichiarazione CE di conformità e marcatura CE come previsto dal DPR n.162/99.

In generale saranno comprese nel corrispettivo e dunque a carico del Manutentore tutte le parti di ricambio che si renderanno necessarie per la manutenzione, la riparazione e la buona conservazione degli impianti oggetto dell'appalto.

Saranno esclusi dal canone e dunque a carico del Committente gli oneri relativi a lavori di riparazione, di sostituzione e di revisione di ogni parte dell'elevatore che si rendessero necessari a causa di evidenti e comprovate manomissioni e/o sabotaggi da parte di terzi.

Saranno parimenti esclusi gli oneri relativi a modifiche sostanziali, trasformazioni, ammodernamenti, aggiunte ed adeguamenti richiesti dal Committente o imposti da Leggi e norme future.

1.a.b3 – Garanzia di buon funzionamento dei ricambi e dei componenti installati

Il Manutentore dovrà garantire, per una durata minima di mesi 24 (ventiquattro) dall'installazione, il buon funzionamento dei ricambi e/o dei componenti installati.

In particolare, il Manutentore sarà obbligato, con oneri a proprio carico, a risolvere tutti i guasti e tutte le problematiche riscontrati a seguito dell'installazione dei suddetti ricambi e/o componenti. Rientrano nel suddetto obbligo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'accertamento della tipologia di guasto, la fornitura, il trasporto e l'installazione di nuovi ricambi, la fornitura della mano d'opera e quanto altro necessario per la risoluzione totale del problema riscontrato.

Il Manutentore sarà obbligato ad intervenire, al fine di rimuovere i suddetti malfunzionamenti, entro i termini di cui al successivo paragrafo *1.a.c1*). In caso di mancato intervento nei termini indicati saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di cui agli articoli 19 e 21 del presente Capitolato.

1.a.b4 - Tenuta dei Libretti e del Registro degli Interventi

Il Manutentore avrà l'obbligo di tenere costantemente aggiornato il Libretto di immatricolazione di ogni singolo impianto in manutenzione, producendo e fornendo tutta la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 16 del DPR n.162/99.

Il Manutentore avrà, altresì, l'obbligo di predisporre e tenere costantemente aggiornato un Registro delle Visite e degli Interventi per ogni impianto in manutenzione, da allegare al Libretto di immatricolazione.

Su tale registro, custodito in sala macchine, dovranno essere annotate tutte le visite e le verifiche, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli interventi su chiamata e, per ogni riparazione effettuata, il periodo di fermo impianto ed i lavori eseguiti per rimetterlo in esercizio, nonché i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie.

Il Manutentore può realizzare tale registro anche su supporto informatico nel qual caso dovranno essere fornite le stampe riepilogative degli interventi con cadenza mensile.

Il Manutentore avrà l'obbligo di predisporre e tenere aggiornati un Registro delle Visite e degli interventi complessivo per tutti gli impianti, da redigere in formato elettronico (file di testo tipo MS Word o MS Excel) e da rendere disponibile al Direttore per l'Esecuzione del Contratto semestralmente, entro il primo giorno del mese successivo, oppure su richiesta in qualsiasi momento.

1.a.b5 - Verifiche periodiche degli Enti ispettivi

Ai sensi dell'art. 13 del DPR n.162/99, verranno effettuate con cadenza biennale le verifiche periodiche degli Enti Ispettivi ed in tale occasione sarà onere del Manutentore fornire adeguata assistenza agli Enti medesimi, i cui oneri sono compresi all'interno dei canoni mensili.

Nel caso di verbale con esito negativo, il Manutentore dovrà darne urgentemente notizia al Direttore per l'Esecuzione del Contratto; nel caso di riscontro di una condizione di pericolo per gli utenti, l'impianto dovrà essere disattivato immediatamente.

Qualora le cause del mancato mantenimento in servizio riscontrate dall'Ente verificatore siano da imputarsi al Manutentore a motivo di insufficiente o inadeguata manutenzione o per altre cause riconducibili al Manutentore stesso, saranno applicate ad esso le sanzioni e penali di cui all'Art. 19 del presente Capitolato.

Se gli interventi prescritti costituiscono prestazioni di manutenzione ordinaria, o riguardino comunque componenti degli impianti oggetto di manutenzione (ad es. sostituzione di funi, pulegge, limitatori, cavi flessibili, operatori porte, attacchi funi, pattini, gruppi di manovra, ecc, ed ogni altro componente) sarà onere del Manutentore la realizzazione degli stessi senza pretendere alcun onere aggiuntivo.

Le competenze spettanti agli stessi Enti verificatori saranno a carico del Committente ad esclusione delle visite straordinarie rese necessarie a seguito di lavori prescritti dagli Enti ispettivi a causa di carenze manutentive o altre cause riconducibili al Manutentore.

1.a.b6 - Verifiche di Conformità

Il Manutentore effettuerà, entro 2 mesi dall'inizio del contratto di appalto, una verifica tecnica dei singoli impianti atta ad appurare la conformità degli stessi a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa. A seguito di tale verifica, il Manutentore redigerà una relazione indicando, impianto per impianto, tutte le carenze riscontrate; tale relazione, firmata da tecnico abilitato, deve essere consegnata al Committente entro un mese dal momento della effettuazione della verifica. La relazione dovrà contenere, per ogni difformità riscontrata, l'indicazione dei tempi di legge consentiti per la eliminazione della difformità stessa.

Stessa verifica dovrà esser fatta alla entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti oggetto dell'appalto.

La relazione sarà accompagnata da un documento separato contenente un preventivo economico sommario relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le non conformità riscontrate, impianto per impianto, e valutato mediante l'applicazione dei prezzi unitari indicati nell'allegato elenco prezzi al netto del ribasso offerto in sede di gara. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma dovrà essere di ausilio per

quest'ultimo per pianificare le opere di adeguamento degli impianti in funzione delle disponibilità economiche.

Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione riportati nel contratto vigente di manutenzione.

1.a.c) - Call Center per pronto intervento

1.a.c1 - Servizio di pronto intervento

Il Manutentore dovrà fornire un servizio di pronto intervento su chiamata in reperibilità (24 ore su 24) per tutto l'anno compresi giorni festivi) ed inviare personale idoneo ed abilitato per provvedere a riparare guasti e/o malfunzionamenti e ripristinare il funzionamento degli impianti in caso di fermo.

La copertura del servizio in reperibilità (24 ore su 24 per tutto l'anno compresi giorni festivi) dovrà essere garantita per gli impianti di cui all'Allegato A).

Nell'esecuzione del suddetto servizio di pronto intervento, il Manutentore deve garantire:

A. un tempo massimo di intervento successivo alla chiamata di 60 minuti;

B. un tempo massimo di intervento successivo alla chiamata di 30 minuti in caso di impianto fermo con persone rimaste bloccate all'interno della cabina.

In caso di mancato intervento nei termini sopra indicati è facoltà del Committente applicare le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di cui agli articoli 19 e 21 del presente capitolato.

Nell'esecuzione del suddetto servizio di pronto intervento il Manutentore deve porre in essere tutte le cautele necessarie per garantire che l'intervento venga effettuato in sicurezza.

1.a.c2 - Servizio di Call Center

Il Manutentore dovrà attivare un servizio di Call Center, comunicando al Direttore per l'Esecuzione del Contratto i recapiti telefonici di linee della rete fissa cui riferirsi per le chiamate. I recapiti costituiti da telefoni portatili saranno accettati ad integrazione, ma non in sostituzione di apparecchi della rete fissa.

Il Manutentore dovrà rendere noto il recapito telefonico del call center mediante l'apposizione di opportuna segnaletica in tutti gli impianti elevatori.

Gli inquilini e/o il personale dell'ATER, al momento della chiamata, sono tenuti comunque a comunicare il proprio nominativo, il relativo indirizzo e il recapito telefonico e specificare la natura del guasto, se conosciuta.

Gli oneri relativi al presente articolo sono tutti compresi nel corrispettivo contrattuale.

1.a.d) – Svolgimento del servizio in caso di guasto/fermo/blocco dell'ascensore

Nel caso di guasto/fermo/blocco dell'ascensore gli operatori del Manutentore dovranno fare quanto possibile per rimmetterlo tempestivamente in funzione; nel caso ciò non fosse attuabile nell'ambito dell'intervento stesso, ad esempio per temporanea indisponibilità dei pezzi di ricambio, dovranno essere apposti a tutti i piani i cartelli di "fuori servizio", e dovrà essere avvertito il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, nonché il referente dello stabile; con il primo dovrà inoltre essere concordata la programmazione dell'intervento di riparazione che dovrà essere il più celere possibile.

1.a.e) - Assistenza, consulenza, formazione

Saranno comprese nell'appalto e quindi a carico del Manutentore tutte le attività di:

- supporto alle richieste dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto riguardanti modifiche, migliorie ecc. degli impianti esistenti;
- presenza di tecnici del Manutentore per eseguire manovre particolari;
- assistenza di tecnici del Manutentore per lavori da eseguirsi sulla cabina dell'elevatore o lungo il vano di corsa (pavimenti, tinteggiature, intonacature, stuccature, impianti elettrici, ecc);
- disattivazione, attivazione impianti per necessità e previa richiesta del Direttore per l'Esecuzione del Contratto, per sopravvenute necessità;

1.a.f) - Riduzione O Aumento Del Servizio

Il Committente si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il numero di impianti oggetto del servizio, qualora ne ravvisasse la necessità, a suo insindacabile giudizio, nei limiti del 20% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale originario. In tal caso, si procederà come indicato ai successivi punti.

a) Nuovo impianto

Qualora venisse attivato un nuovo impianto, il corrispettivo mensile unitario per lo stesso sarà dedotto dall'allegato elenco prezzi al netto del ribasso offerto in sede di gara;

b) Disattivazione di impianto e contemporanea attivazione di un nuovo impianto

La disattivazione di un impianto e la contestuale attivazione di uno nuovo comporta il mantenimento del prezzo di manutenzione se l'impianto nuovo è analogo a quello disattivato, ovvero al conguaglio in aumento o in diminuzione del canone mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui l'allegato elenco prezzi al netto del ribasso offerto in sede di gara.

c) Disattivazione di impianto senza contemporanea attivazione di un nuovo impianto

Qualora un impianto venga disattivato ed al suo posto non ne venga attivato alcuno, dalla data di detta disattivazione cesserà di essere corrisposto il corrispettivo offerto per le prestazioni con riferimento all'impianto disattivato, senza che il Manutentore possa opporre eccezioni o possa vantare alcuna indennità, risarcimento o indennizzo di sorta.

1.b) Lavori di manutenzione straordinaria ricompresi nell'Accordo Quadro

Le attività di manutenzione straordinaria sono escluse dal corrispettivo dei canoni relativi al servizio manutenzione ordinaria.

Sono da intendersi come manutenzione straordinaria tutto il complesso di prestazioni che non rientrano in quelle codificate e programmate come manutenzione all'interno delle prestazioni ricomprese nei canoni.

Non costituisce attività di manutenzione straordinaria quella resa necessaria a causa di insufficiente o inadeguata manutenzione da parte del Manutentore.

È comunque facoltà del Committente di richiedere al Manutentore, in aggiunta ai lavori indicati in precedenza, interventi di manutenzione straordinaria; il Manutentore sarà obbligato ad eseguirli a regola d'arte rispettando le norme per il corretto espletamento del servizio contenute nel presente capitolato.

Nessuna delle attività di manutenzione straordinaria potrà essere effettuata senza il preventivo consenso del Committente, il quale disporrà a suo insindacabile giudizio circa la necessità dell'attività stessa.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria il Manutentore dovrà presentare al Committente apposito preventivo di spesa valutato mediante l'applicazione dei prezzi unitari contenuti nell'allegato elenco prezzi, che dovrà essere approvato dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto, tenendosi a disposizione per eseguire il più rapidamente i lavori e comunque non oltre la tempistica indicata.

I prezzi del preventivo dovranno essere desunti dall'allegato prezzario, denominato Elenco prezzi unitari manutenzione straordinaria, presente agli atti di gara quale "Allegato 2", ai quali verrà applicato il ribasso applicato in sede di gara sull'importo a base d'asta.

Occorrendo attività sugli impianti non contemplate nell'elenco prezzi "Allegato C)", i nuovi prezzi verranno concordati in contraddittorio tra il Direttore per l'Esecuzione del Contratto e il Manutentore, ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento con le seguenti modalità:

1. desunti dalla "Tariffa Unificata di riferimento dei Prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche" della Regione Basilicata, in corso di validità alla data dell'offerta;
2. mediante l'analisi degli elementi di costo dei materiali, dei noli, dei trasporti e della mano d'opera occorrenti a formare l'opera compiuta, sull'importo complessivo dei quali verranno riconosciute al Manutentore le spese generali in misura fissa del 12% (dodici per cento) e l'utile d'impresa del 10% (dieci per cento), questi ultimi importi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara. Gli elementi di costo utilizzati per le analisi dei nuovi prezzi dovranno essere riferiti alla data dell'offerta e ricavati con le seguenti modalità:
 - i prezzi dei materiali dovranno essere desunti dai listini ufficiali delle ditte produttrici delle singole apparecchiature meccaniche, idrauliche, elettromeccaniche, elettriche ed elettroniche;
 - i costi della mano d'opera desunti da quelli previsti dal CCNL per la categoria metalmeccanici.

I lavori di manutenzione straordinaria sono ordinati all'Appaltatore mediante Ordinativi di Lavoro a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che dovrà contenere la descrizione dettagliata dei lavori che l'Appaltatore dovrà eseguire, la data di inizio dei lavori e il tempo per la loro esecuzione, oltre all'importo compreso di Oneri per la Sicurezza, questi ultimi non soggetti al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Tutti gli eventuali interventi straordinari saranno fatturati separatamente dai canoni mensili.

Il Manutentore non potrà opporre alcuna eccezione per l'esecuzione di eventuali attività sugli impianti, qualora il Committente le affidasse a terzi abilitati, durante la vigenza del presente rapporto.

Al termine delle attività, eventualmente eseguite da altra Ditta, verranno effettuate le verifiche straordinarie alla presenza di tecnici di entrambe le ditte e verranno consegnati al Manutentore copia delle dichiarazioni di conformità e relazioni tecniche relative all'intervento effettuato.

Il Manutentore non potrà esimersi in nessun modo dal continuare l'attività di manutenzione.

Si precisa che la sostituzione dei componenti di seguito indicati costituisce attività di manutenzione straordinaria se resa necessaria a causa della comprovata impossibilità di provvedere alla loro riparazione a causa di obsolescenza delle apparecchiature o della normale usura.

Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i componenti la cui sostituzione può dar luogo ad attività di manutenzione straordinaria:

- pistone completo per impianti oleodinamici;
- centralina idraulica se integralmente sostituita;
- quadri di manovra se integralmente sostituiti;
- porte di piano e/o di cabina complete di sospensioni e operatore.
- vetri, specchi e tappeto della cabina.
- le riparazioni alle strutture murarie dell'edificio inerenti all'impianto, alle protezioni cancelletti o porte esterne, alle pareti o recinzioni del vano corsa, le opere murarie in genere e la relativa manovalanza.

Sono, altresì, esclusi dalla ordinaria manutenzione gli oneri relativi all'eventuale sostituzione totale del "gruppo di manovra" dei montacarichi e degli "argani" degli ascensori.

Sono pure esclusi dalla manutenzione ordinaria i materiali e le forniture in opera di seguito elencati:

IMPIANTO ELEVATORE ELETTRICO

Gruppo motore

Quadro di manovra – sostituzione totale

Cavi flessibili – sostituzione integrale

Apparecchio telefonico di comunicazione bidirezionale - nuovo

Argano completo

Cabina completa

Puleggia di trazione
 IMPIANTO ELEVATORE IDRAULICO
 Motore
 Pompa
 Quadro di manovra – sostituzione totale
 Cavi flessibili – sostituzione integrale
 Guarnizione completa
 Apparecchio telefonico di comunicazione bidirezionale - nuovo
 Cabina completa

IMPIANTO SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI

In generale tutti i lavori e forniture conseguenti ad atti vandalici.

Qualora si rendessero necessarie attività di manutenzione straordinaria dovrà essere preventivamente valutata ogni possibile soluzione, tenendo presente lo stato di uso dell'impianto, il suo impiego nel contesto della sua ubicazione e l'eventualità, se ritenuta opportuna, di avvalersi di ricambi di diversa tecnologia.

1.c) - Prescrizioni Varie

- A. Gli interventi di manutenzione, le verifiche e le annotazioni dei relativi risultati sul libretto di impianto dovranno essere eseguiti da personale specializzato e munito di certificato di abilitazione come precisato dal DPR n.162/99 art. 15.
- B. Qualora per le operazioni di manutenzione si prevedano tempi di fermo impianto superiori ad un'ora, prima di mettere gli impianti "fuori servizio" dovrà essere data comunicazione al Direttore per l'Esecuzione del Contratto per gli eventuali preventivi accordi con i vari responsabili della struttura interessata.
- C. L'intervento del Manutentore, in relazione all'attività di manutenzione, è necessariamente limitato ai locali direttamente attinenti agli impianti (sala macchine, vano di corsa, fossa) ed al punto di fornitura dell'alimentazione elettrica al quadro di distribuzione collocato in sala macchine.
- D. Al personale del Manutentore è fatto assoluto divieto di toccare, intervenire, effettuare manovre o interventi su strutture, impianti e apparecchiature che non siano direttamente attinenti agli impianti elevatori.
- E. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti con la massima cura e cautela per non arrecare disagi o disturbi al regolare funzionamento delle attività lavorative del Committente negli ambienti interessati al servizio o adiacenti agli stessi, salvo accordi o disposizioni particolari del Direttore per l'Esecuzione del Contratto.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

Gli importi stimati di cui al contratto d'appalto relativo al servizio di conduzione e gestione ordinaria (manutenzione ordinaria, programmata e servizio di pronto intervento) e di cui all'Accordo Quadro relativo alla manutenzione straordinaria sono entrambi assoggettati a ribasso, e sono così articolati:

	importo quadriennio	oneri sicurezza	importo totale quadriennio	cat.	incidenza della mano d'opera DM 11/12/1978	valore della mano d'opera
Servizio di manutenzione totale ordinaria programmata e pronto intervento	€ 130 577,28	€ 200,00	€ 130 777,28	OS4	55%	€ 71 927,50
Lavori di manutenzione straordinaria ricompresi nell'Accordo Quadro	€ 48 022,72	€ 1 200,00	€ 49 222,72	OS4	55%	€ 27 072,50
totali	€ 178 600,00	€ 1 400,00	€ 180 000,00			€ 99 000,00

L'importo massimo dei lavori e opere sopradescritti che possono essere affidati con Ordini di Lavoro (OdL) riferiti all'Accordo Quadro ammonta ad euro 49.222,72 (euro quarantanovemilaventidue/72) considerato quale somma complessiva quadriennale degli importi di tutti i OdL affidati all'Appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro.

In detto ammontare complessivo sono compresi euro 1.200,00 (euro milleduecento/00), quale stima presuntiva, degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I predetti importi degli OdL, sono intesi quali corrispettivi consuntivi per lavori, manodopera e forniture dirette, al netto di ribasso, comprensivi degli oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso alcuno) ma esclusi di IVA.

Al raggiungimento della sommatoria di OdL affidati all'Appaltatore pari all'ammontare citato cessa la validità dell'Accordo Quadro di cui trattasi, anche se non è stato raggiunto il termine temporale di validità dell'Accordo Quadro stesso (anni quattro) come riportato nel seguente articolo 7.

Come riportato all'articolo 1 precedente, con la stipula dell'Accordo Quadro in argomento, all'Azienda non deriva alcun impegno vincolante ad affidare mediante OdL i lavori contemplati dall'Accordo medesimo ovvero all'Azienda non deriva alcuna limitazione ad affidare detti OdL per un importo complessivo inferiore alla somma indicata al primo capoverso del presente articolo.

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DELLA CONDUZIONE E GESTIONE ORDINARIA E DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Servizio della Conduzione e Gestione Ordinaria : Il contratto per il servizio della conduzione e gestione ordinaria degli impianti è stipulato complessivamente "a corpo" come definito dall'articolo 3, comma 1 lettera dddd) del vigente d.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici". Detto importo a corpo complessivo sarà la somma della fatturazione effettuata per singolo impianto con corrispettivo calcolato in base alle fermate e denominato sinteticamente "Canone". In esso sono ricomprese tutte le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali ed i noli dei macchinari necessari alla loro installazione in opera nonché tutti gli oneri accessori per eseguire tutte le opere costitutive del servizio della conduzione e gestione ordinaria compresi altresì gli oneri per garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza semestrale posticipata, a decorrere dal primo semestre seguente la stipula del contratto, rispettando le indicazioni di intestazione che saranno di volta in volta comunicate dall'A.T.E.R. di Potenza.

Accordo Quadro per la Manutenzione Straordinaria: L'Accordo Quadro, definito dall'articolo 3 comma 1 lettera iii) del vigente "Codice dei contratti pubblici" (D.Lgs. 50/2016) è stipulato "a misura" come definito dall'articolo 3, comma 1 lettera eeee) del medesimo d.Lgs. 50/2016. Esso è concluso con un unico operatore economico (definito in seguito Appaltatore), singolo o raggruppato in varie forme, specializzato nell'esecuzione delle opere sopradescritte e che ha partecipato al relativo confronto competitivo, nel quale è stato individuato per la conclusione dell'Accordo di cui trattasi con il criterio del migliore ribasso percentuale offerto ed a cui compete l'aggiudicazione dei singoli interventi e, conseguentemente, l'esecuzione dei lavori nonché la stretta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti (Ordini di Lavoro) discendenti da esso.

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore è determinato mediante misurazione delle singole categorie di opere eseguite a cui verrà applicato il rispettivo prezzo unitario per opere compiute, contenuto nei Prezzari *allegato C*), al netto del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore in sede di gara.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente capitolato si riferiscono all'IMPORTO MASSIMO dell'Accordo Quadro posto a base d'asta di cui all'articolo 2 del presente capitolato.

L'ammontare complessivo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, ha valore presuntivo ed indicativo e non determina alcun vincolo contrattuale. Costituiscono invece vincolo negoziale i prezzi unitari per la sicurezza, pure essi compresi nei Prezzari contrattuali, che verranno contabilizzati anch'essi "a misura" per la determinazione del corrispettivo, ai sensi dell'Allegato XV, punto 4 del vigente D.Lgs. n. 81/2008.

La possibilità di corrispondere "a misura" ore di manodopera deve avvenire in modo assolutamente eccezionale e sporadico e potrà essere praticata solo ed esclusivamente con il consenso insindacabile dell'Ufficio competente e/o dell'Azienda in generale nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 23. In nessun caso con i prezzi della manodopera potranno essere compensate trasferte e vacanze.

In base alla predetta normativa gli interventi di cui trattasi avranno formale aggiudicazione ed affidamento a seguito di apposito "Ordine di Lavoro" (abbreviato OdL), il quale emesso dall'Azienda e accettato, anche tacitamente, dall'Appaltatore assume valenza di "Contratto di appalto discendente da Accordo Quadro". Il tutto come meglio descritto al successivo articolo 6.

Il presente Accordo Quadro non impegna l'Azienda a darne attuazione mediante OdL, mentre l'Appaltatore aderente all'Accordo è e rimane vincolato ad eseguire le prestazioni affidategli con gli OdL, elencate nel presente articolo, fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo stabilito dall'Accordo Quadro (euro 49.222,72) oppure per il tempo di vigenza dello stesso (anni quattro).

Pertanto non verranno riconosciuti all'Appaltatore indennizzi, risarcimenti o altre somme a qualsiasi titolo pretesi per la mancata o insufficiente emissione degli OdL, nemmeno per rimborsi degli oneri conseguenti a stipula di fidejussioni a garanzia del deposito cauzionale o per polizze assicurative per danni di esecuzione o responsabilità civile.

Dal punto di vista operativo gli interventi saranno indicati e commissionati dall'Azienda a mezzo della propria competente struttura denominata "Gestione Patrimonio" (in breve Ufficio competente), la funzione di Direttore per l'esecuzione del Contratto verrà nominata con apposita disposizione del Direttore dell'Azienda.

ART. 4 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI - OPERE SUBAPPALTABILI

L'esecuzione delle opere di cui trattasi potrà essere affidata ad operatori economici come elencati all'articolo 45 comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti", in possesso dell'iscrizione al Registro imprese o Albo imprese artigiane presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività che ricomprendano le opere di cui al presente incarico, nonché essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico ed organizzativo:

- possedere l' idoneità al servizio da svolgere, secondo le caratteristiche tecniche degli impianti elevatori oggetto dell'appalto. In particolare il Manutentore dovrà possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. n. 162/99;
- possedere i requisiti previsti Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e operare secondo la buona tecnica, nel rispetto e conoscenza di ciascuna e di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e impianti elevatori in genere.

Non potranno concludere l'Accordo Quadro oggetto del presente Capitolato gli operatori economici in cui sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 "Codice dei contratti", oppure che rientrino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 nonché siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

È altresì ammessa la costituzione di raggruppamenti temporanei di impresa (ATI o RTI) di tipo orizzontale/verticale/misto mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa invitata individualmente, gratuito ed irrevocabile, risultante da scrittura privata autenticata, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità ed i limiti indicati all'articolo 48 del "Codice dei contratti". Per i raggruppamenti non ancora costituiti è richiesto, a pena di esclusione, il preventivo impegno alla costituzione da parte di tutti gli operatori economici interessati, da presentare unitamente all'offerta.

E' altresì ammessa la partecipazione mediante avvalimento con le modalità ed i limiti indicati all'articolo 89 del "Codice dei contratti".

Per opere a carattere impiantistico si dovranno avere le abilitazioni di cui all'art. 1 del Decreto 37/2008. In particolare il Manutentore dovrà possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. 162/99.

Previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori e le opere compresi nell'appalto potranno essere subappaltati o affidati in cottimo dall'Appaltatore ad altri operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del "Codice dei contratti" e dei requisiti tecnici e professionali funzionali alle opere da eseguire. Il subappalto e sub affidamento in cottimo sono disciplinati dalle vigenti leggi in tema di subappalti, con particolare riferimento all'art. 105 del "Codice dei contratti". Ciascun subcontratto dovrà essere espressamente ed individualmente autorizzato.

L'autorizzazione al subappalto o cottimo potrà essere rilasciata solo ed esclusivamente per le opere, o parte di esse, specificatamente e dettagliatamente indicate come subappaltabili/subaffidabili in sede di offerta da parte dell'Appaltatore.

All/agli esecutore/i è/sono inoltre richieste le eventuali abilitazioni ad eseguire opere impiantistiche, e conseguentemente a rilasciare le prescritte dichiarazioni di conformità, ai sensi del DM 37/2008.

ART. 5 - CRITERI DI SELEZIONE E ADESIONE PER IL SERVIZIO DELLA CONDUZIONE E GESTIONE ORDINARIA ED ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il servizio della conduzione e gestione ordinaria e l'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria di cui trattasi sono sottoscritti con un unico Operatore economico.

La selezione dell'Operatore economico con il quale concludere il contratto avviene a mezzo di opportuna procedura di gara indetta dall'Azienda ai sensi del "Codice dei contratti pubblici" di cui al vigente D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti alla procedura formulano la propria offerta a mezzo di un unico ribasso percentuale offerto sia sull'importo a corpo del servizio di manutenzione ordinaria e sul prezzario posto a base di gara (Allegato C) per la contabilizzazione delle opere a misura relative alla manutenzione straordinaria degli impianti.

Al termine della procedura di gara, risulterà aggiudicatario il concorrente che ha offerto il maggior ribasso, senza esclusione delle offerte anomale, salvo motivato giudizio di incongruità espresso a termini di legge dal Responsabile del procedimento.

Tutti i concorrenti la cui offerta sia ritenuta ammissibile e valida potranno essere oggetto di verifica dei requisiti a norma di legge.

A seguito della verifica positiva dei requisiti, il miglior offerente potrà concludere il contratto per il servizio della conduzione e gestione ordinaria e l'accordo quadro per la manutenzione straordinaria con il ribasso da egli offerto.

ART. 6 - ATTUAZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Come previsto dalla vigente normativa e come anche anticipato al precedente articolo 1, complessivamente l'affidamento troverà applicazione tramite contratto di appalto a corpo relativamente al servizio di conduzione e gestione ordinaria (manutenzione ordinaria, programmata e servizio di pronto intervento) e tramite Accordo Quadro a misura relativamente alla manutenzione straordinaria.

In particolare l'Accordo Quadro a cui si riferisce il presente capitolato è attuato a mezzo di appositi "ORDINI DI LAVORO" (abbreviato OdL) ai quali è riconosciuto valore di "Contratti di appalto discendenti da Accordo Quadro" ed in grado di far sorgere la effettiva obbligazione contrattuale tra Azienda e Appaltatore nei limiti contenuti sia nell'Accordo Quadro che nell'OdL stesso.

Nell'attuazione dell'OdL è valevole la disciplina stabilita ed accettata dalle parti nell'Accordo Quadro, a cominciare dal ribasso da applicare nella determinazione del corrispettivo. Detto OdL ("contratto") ha natura "di Appalto", pertanto l'Appaltatore assume una obbligazione di risultato.

L'OdL avrà per oggetto opere ricomprese tra quelle che formano l'oggetto dell'Accordo Quadro e riguarderà interventi manutentivi in uno o più edifici; esso verrà in ogni caso stipulato per un importo contrattuale massimo di euro 49.222,72 (euro quarantanovemiladuecentoventidue/72) inteso quale corrispettivo per lavori al netto di ribasso, compreso gli oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso alcuno, ed esclusi di IVA, così come stimato alla sua emissione.

L'OdL viene emesso dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto e inviato dall'Appaltatore, al suo ricevimento l'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi ed eseguire quanto richiesto.

L'OdL ("contratto") si intende tacitamente accettato dall'Appaltatore, e quindi perfezionato ed efficace, all'atto della sua notifica, salvo i casi di rinuncia di seguito disciplinati.

Gli OdL potranno essere inviati mediante posta ordinaria, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata o fax, agli indirizzi indicati negli atti dall'Appaltatore stesso. Potranno essere altresì consegnati nelle mani proprie dell'Appaltatore o suo delegato da egli designato. In caso di urgenza l'Ufficio competente può inviare l'ordine in modo informale (verbalmente, a mezzo telefono, mail, fax) salvo poi regolarizzare formalmente l'ordine nei modi prescritti. Ad ogni conseguente effetto fa testo la comunicazione formale.

Non dovranno in alcun modo essere considerati ed accettati ordini e richieste che non provengano dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o in generale dall'Azienda. Parimenti non saranno riconosciuti corrispettivi per lavori eseguiti senza che sia emesso il relativo Ordine di Lavoro a cura dell'Azienda.

Tali Ordini dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

1. l'indicazione sommaria del motivo dell'intervento ed eventualmente una descrizione di massima delle opere da attuare;
2. l'individuazione degli immobili ove è richiesto di intervenire,
3. il termine per il compimento dell'intervento manutentivo commissionato.

All'ordine possono essere allegati elaborati grafici, fotografici o descrittivi che meglio illustrano gli interventi da effettuare.

Il termine per iniziare l'intervento manutentivo verrà specificato di volta in volta.

Il termine di inizio degli interventi come sopra specificato, nonché il termine indicato in ciascun ordine per il compimento delle opere in esso indicate, avranno valore prescrittivo ai fini del corretto e regolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In caso di reticenza e/o ritardo nell'inizio,

prosecuzione e conclusione dei lavori per causa dell'Appaltatore, l'Azienda stazione appaltante ha piena facoltà di eseguire d'ufficio i lavori di che trattasi, mediante affidamento ad altro Operatore Economico, addebitando all'Appaltatore, in forma di penale, l'eventuale maggior onere economico (IVA compresa) che l'Azienda stessa si trovi a sostenere a causa dell'inadempimento dell'Appaltatore stesso, come anche descritto al seguente articolo 19 e fatta salva ogni ulteriore azione ai fini risarcitori.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nell'OdL dei quali è rimasto aggiudicatario e l'OdL stesso non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 7 - FORMA, EFFICACIA, DURATA E SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio avrà la durata di anni 4 (quattro), a decorrere dalla data del 1° aprile 2022, o, nel caso in cui la definizione della procedura di aggiudicazione definitiva si protragga oltre tale termine, a partire dalla data di stipula del contratto d'appalto.

La possibilità di emettere OdL, in riferimento all'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria, potrà venir meno anticipatamente rispetto alla scadenza temporale come sopra stabilita, qualora vengano emessi OdL per importi (netti fatturati se conclusi, o presuntivi al netto di ribassi se in corso di esecuzione) che cumulativamente raggiungano l'ammontare complessivo dell'Accordo stesso come indicato al precedente articolo 2 del presente capitolato.

L'esaurimento dell'importo economico dell'Accordo Quadro è causa di scadenza al pari della scadenza temporale dell'Accordo stesso.

La scadenza anticipata per esaurimento dell'importo dovrà essere decretata dall'Azienda entro un massimo di novanta giorni dal verificarsi dell'esaurimento ed essere comunicata a mezzo PEC all'Appaltatore.

Tutti gli OdL discendenti dall'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria, giunti a scadenza, naturale o anticipata, emessi e non ancora completati, continueranno ad avere efficacia fino alla propria scadenza e per essi avrà comunque valore la disciplina dell'Accordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro citato cesserà completamente di avere efficacia e validità alla conclusione dei lavori di tutti gli OdL emessi.

Nei casi di scadenza anticipata soprariportati dell'Accordo Quadro troverà contestuale termine anche il contratto per il servizio di conduzione e gestione ordinaria.

Si ribadisce che non potranno essere riconosciuti all'Appaltatore indennizzi, risarcimenti o altre somme a qualsiasi titolo pretesi sia per la mancata o insufficiente emissione degli OdL rispetto all'importo massimo dell'Accordo Quadro che giunge a scadenza temporale, sia per la scadenza anticipata dell'Accordo stesso che esaurisce l'importo massimo disponibile.

ART. 8 - NATURA E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti nel presente Capitolato.

Si precisa che deve intendersi, per conduzione e manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti allo scopo di assicurare un'ininterrotta efficienza.

Tutti gli interventi necessari per la corretta conduzione ed i programmi manutentivi svolti in forma preventiva o diversamente previsti, seguiranno le operazioni stabilite e previste dalle case costruttrici, nel completo rispetto delle leggi, dei codici e dei regolamenti in vigore che fungeranno pertanto da riferimento primario, unitamente a quanto esplicitato nel presente Affidamento.

Con la manutenzione programmata, preventiva ed integrale, l'Appaltatore si pone l'obiettivo di mantenere la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza degli impianti. Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni citate o di altre, per Legge comunque necessarie, l'Appaltatore dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per l'A.T.E.R. di Potenza.

L'Appaltatore si impegna, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli impianti. Le parti d'impianto sostituite o gli impianti di nuova fornitura, se diversi dalle/dai precedenti, andranno condotti e sottoposti a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per l'A.T.E.R. di Potenza.

Ogni comunicazione inoltrata dall'Appaltatore in esecuzione del presente Accordo Quadro ed afferente specifici impianti elevatori dovrà indicare l'ubicazione e la matricola degli impianti interessati.

I lavori di conduzione, gestione e manutenzione totale e quelli attuati tramite Accordo Quadro per Modifiche ed Ammodernamenti ed Adeguamenti normativi e/o imprevisti aventi carattere "manutentivo e/o di pronto intervento" si attueranno in edifici abitati o comunque frequentati da persone e pertanto si dovrà adottare ogni accorgimento e precauzione per ridurre i disagi, i rischi e le interferenze a carico di persone, animali o cose presenti negli stabili stessi. A tal proposito l'Ufficio competente potrà imporre, a suo insindacabile giudizio, l'esecuzione degli interventi secondo particolari modalità, impiegando particolari attrezzature o durante orari di lavoro ritenuti dallo stesso idonei.

Tutte le opere manutentive di cui al presente Capitolato, sia quelle relative alla conduzione, gestione e manutenzione totale che quelle per Modifiche ed Ammodernamenti ed Adeguamenti normativi e/o imprevisti in Accordo Quadro ed i relativi OdL, alla cui esecuzione è tenuto l'Appaltatore, sono comprensive di impiego retribuito di manodopera comune, qualificata e/o specializzata; di utilizzo a nolo di idonei mezzi d'opera ed attrezzature e della relativa energia; della fornitura ed impiego di materiali, manufatti, apparecchiature, componenti, sistemi, dispositivi, accessori, complementi, pezzi speciali, e di quant'altro necessiti a dare le opere commissionate eseguite a regola d'arte, perfettamente funzionanti e funzionali e rispondenti alle normative tecniche vigenti per tipologia ed epoca di esecuzione. Il tutto secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nei contratti di conduzione, gestione e manutenzione totale, nell'Accordo Quadro, nei suoi allegati e nei singoli OdL discendenti, nonché alle indicazioni e prescrizioni fornite in corso d'opera dall'Ufficio competente e/o dall'Azienda in generale.

In tutti i casi gli oneri derivanti dalla natura e dalle condizioni lavorative descritte nel presente articolo sono da intendersi compresi tra gli oneri generali di ciascuna voce contenuta nei Prezzari descritti al successivo articolo 10, i quali, ancorché non materialmente allegati all'Affidamento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale al fine di determinare i corrispettivi per i lavori eseguiti dall'Appaltatore.

In ogni caso è fatto divieto assoluto di usare eventuali elevatori e di utilizzare, anche solo momentaneamente, gli allacciamenti elettrici al servizio dei fabbricati.

Infine, durante l'esecuzione delle opere oggetto del presente affidamento dovranno essere garantiti la fruibilità e l'accessibilità delle singole unità immobiliari e di tutte le parti comuni, nonché la sicurezza dei residenti e la salvaguardia di cose e beni ovunque presenti.

In occasione di ogni intervento manutentivo attuato nell'ambito dell'Accordo Quadro per Modifiche ed Ammodernamenti ed Adeguamenti normativi e/o imprevisti sarà onere dell'Appaltatore redigere apposito "rapporto di lavoro", contenente la dettagliata descrizione di quanto realizzato, correlando per quanto possibile dai codici delle voci di Prezzario, ed ogni notizia utile a definire le operazioni svolte, nonché data e ubicazione dei lavori e nominativo del personale impiegato; tale rapportino dovrà essere datato, firmato dall'Appaltatore o suo delegato e controfirmato dall'inquilino o dal Capo fabbricato.

Di ogni intervento manutentivo dovrà inoltre essere effettuata, a cura dell'Appaltatore, la documentazione fotografica che illustri esaurientemente l'intervento dalla situazione di fatto riscontrata alla fine dei lavori. Rapportino e documentazione fotografica andranno allegati alla relativa fattura.

ART. 9 - ATTRIBUZIONE DEGLI ORDINI – RINUNCE - IN AMBITO DI ACCORDO QUADRO

Nell'ambito dell'Accordo Quadro, il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, al presentarsi delle necessità, invia gli "ORDINI DI LAVORO" (OdL) all'Appaltatore il quale è tenuto all'esecuzione delle opere in esso descritte in ottemperanza agli obblighi contrattuali.

Solo ed unicamente in caso di eccessivo carico di lavoro, l'Appaltatore ha la facoltà, come di seguito illustrato, di rinunciare ad eseguire l'Ordine di Lavoro, in tal caso l'Azienda ha facoltà di interpellare altri Operatori Economici secondo la propria regolamentazione, al fine di affidare gli interventi manutentivi rinunciati dall'Appaltatore.

Il maggior onere, comprensivo pure di IVA, che dovrà sostenere l'Azienda per ordini di lavoro affidati ad altri Operatori Economici a causa di rinuncia dell'Appaltatore sarà addebitato, in forma di penale, all'Appaltatore stesso, anche mediante ritenuta sui compensi ad egli spettanti per altri e diversi OdL eseguiti.

L'Appaltatore ha pertanto facoltà di rinunciare ad eseguire l'OdL ricevuto, tale rinuncia deve essere espressa e motivata, inoltre deve risultare all'Azienda in forma scritta o essere inviata a mezzo PEC e deve pervenire all'Azienda stessa entro il giorno lavorativo successivo, nel medesimo orario in cui l'OdL risulta consegnato.

Per ragioni d'urgenza la rinuncia può essere anticipata nelle vie brevi direttamente all'Azienda e/o al Direttore per l'Esecuzione del Contratto o su richiesta degli stessi, salvo poi formale regolarizzazione nei modi previsti.

L'Ordine non rifiutato si intende implicitamente accettato.

Oltre al caso di forza maggiore, la rinuncia può essere motivata unicamente ed esclusivamente dal carico di lavoro in cui si trova l'Appaltatore all'atto di ricevimento dell'ordine. La rinuncia per altri motivi, anche non espressi ma evidenti, sono causa di risoluzione immediata per grave inadempimento contrattuale.

È altresì causa di risoluzione per grave inadempimento contrattuale la rinuncia oltremodo frequente, anche se per giustificati motivi, esclusi i casi di forza maggiore.

Si stabiliscono oltremodo frequenti, e quindi tali da instaurare il procedimento di risoluzione, cinque rinunce, anche non consecutive, che si verificano nell'arco temporale di un anno. Al verificarsi di una o entrambe tali evenienze (rinuncia immotivata o rinuncia frequente) l'Azienda è in facoltà di risolvere per grave inadempimento sia l'Accordo Quadro che i relativi OdL discendenti.

In caso di risoluzione del contratto di Accordo Quadro troverà contemporanea risoluzione anche il contratto per il servizio di conduzione, gestione e manutenzione totale.

ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'AFFIDAMENTO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Affidamento di cui trattasi:

- l'elenco degli impianti di cui all'*allegato A*);
- il presente capitolato *allegato B*);
- l'elenco prezzi unitari di cui all'*allegato C*);
- il DUVRI *allegato D*);
- Prezzario della Regione Basilicata edizione 2020;
- il "Patto di Integrità dell'ATER di Potenza" approvato con deliberazione dell'A.U. n. 6 del 31/01/2017;
- gli "Ordini di Lavoro" di volta in volta emessi dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto, compreso gli eventuali allegati.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, ed in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, detto in breve "Codice dei contratti";
- quanto ancora vigente del regolamento generale approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207, detto anche "Regolamento del codice";
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e sue successive integrazioni e/o modificazioni, riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro ivi compreso il cantiere;
- ogni norma in materia di contratti pubblici, fiscale, tecnica o di tutela del lavoro, sicurezza ed ambiente vigente all'atto dell'esecuzione delle opere.

ART. 11 - INTERPRETAZIONE DELL'AFFIDAMENTO, DELL'ORDINE E DEL CAPITOLATO

In caso di disposizioni previste solo in una parte degli elaborati, le stesse dovranno considerarsi comunque vincolanti a tutti gli effetti.

In caso di discordanza fra disposizioni presenti nei vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva; in ogni altro caso l'ordine di prevalenza è il seguente:

- a) gli atti di gara per la conclusione dell'Affidamento;
- b) il contratto di appalto
- c) il presente Capitolato;
- d) i Prezzari descritti;

e) l'Ordine di Lavoro (OdL) ed i relativi allegati eventuali.

In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità complessive dell'affidamento e dei risultati ricercati con l'attuazione degli interventi manutentivi; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 12 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'AFFIDAMENTO

La sottoscrizione dei contratti di affidamento e dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro (Ordine di Lavoro), compresi i loro allegati, da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme che regolano il presente affidamento e della natura dei lavori per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione a regola d'arte.

Saranno altresì a carico dell'Appaltatore, oltre ai lavori oggetto dell'appalto, l'esecuzione di tutti gli eventuali ripristini per danni da Egli causati agli immobili, anche attigui, durante lo svolgimento delle prestazioni ordinate, senza che questi costituiscano onere aggiuntivo per l'Azienda.

L'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore dovrà sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte e lo stesso deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Per i lavori soggetti alla normativa prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (art. 1, comma 1, lett. A,B,C,D,E,F,G), qualora essi siano previsti nel contratto, l'esecutore in forza dei titoli occorrenti per il rilascio di dichiarazioni o certificazioni prevista dalla citata norma deve rilasciare a lavori ultimati le prescritte attestazioni e/o dichiarazioni, il tutto compreso tra gli oneri generali negli articoli di Prezzario.

Comunque si specifica che non potrà essere oggetto di subappalto a terzi la mera certificazione delle installazioni eseguite ai sensi della predetta normativa.

L'Appaltatore deve tener conto che gli interventi ordinati vengono eseguiti in stabili occupati da residenti ed eventuali loro ospiti o personale esterno, pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita sicurezza ed agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio di persone e di veicoli nonché la fruibilità delle singole unità immobiliari; sono pure a carico dello stesso e compresi nei prezzi del relativo elenco:

- la somministrazione degli attrezzi alla mano d'opera e tutte le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori;
- la sorveglianza del cantiere anche in corso d'opera, con particolare riguardo durante la movimentazione dei veicoli e macchinari impiegati;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Azienda appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di contratto.

L'Appaltatore inoltre garantisce e manleva in ogni tempo l'ATER contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti e della documentazione contrattuale e di gara, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Con la sottoscrizione per accettazione delle norme del presente affidamento, nonché con l'accettazione, anche tacita, dei relativi OdL e dei loro allegati, l'Appaltatore dichiara altresì di conoscere e accettare il "Patto di Integrità dell'ATER di Potenza" approvato con deliberazione dell'A.U. n. 6 del 31/01/2017, che fa parte integrante del presente affidamento.

L'accertato mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei principi e degli obblighi contenuti nel predetto "Patto di Integrità dell'ATER di Potenza" darà luogo alla risoluzione anticipata dell'Accordo Quadro, ai sensi

dell'art. 1456 cod. civ. e comporterà l'applicazione di una penale pari all'importo contrattuale pattuito, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 13 - FALLIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO/APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore l'Azienda stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 d.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

ART. 14 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE

L'Appaltatore deve eleggere domicilio legale nel Comune sede dell'Amministrazione Committente; l'ATER tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione saranno effettuate in conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del capitolato generale d'appalto. Il domicilio può essere costituito, su indicazione dell'Appaltatore stesso, dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) depositata presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA.

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l'Azienda, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dell'Azienda. La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della Direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'Azienda ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata all'Azienda; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Azienda del nuovo atto di mandato.

ART. 15 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Tutte le prestazioni in generale dovranno essere seguite a perfetta regola d'arte.

I materiali ed i pezzi di ricambio dovranno essere nuovi, obbligatoriamente originali, della stessa marca del pezzo sostituito. Nel caso fosse impossibile reperire ricambi originali, si potranno utilizzare ricambi del tipo consigliato dalle case costruttrici.

Inoltre i suddetti materiali di ricambio utilizzati devono essere di qualità controllata, garantita e devono possedere le certificazioni e le conformità previste dalla normativa vigente.

L'A.T.E.R. di Potenza ha la facoltà di rifiutare in qualunque momento i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo la loro introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultassero idonei.

L'Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere dal cantiere la fornitura di materiali rifiutati e sostituirli a proprie spese con altri idonei; detta operazione dovrà essere eseguita con celerità ed immediatezza, a partire dal giorno successivo all'ordine dell'A.T.E.R. di Potenza.

Inoltre, i materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e spese dell'Appaltatore, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento di rifiuti.

Nel caso in cui l'Appaltatore non effettuasse la rimozione e la conseguente sostituzione nei termini prescritti, l'A.T.E.R. di Potenza provvederà all'applicazione della penale per ogni giorno di ritardo indicata al successivo art. 19.

Al fine di assicurare la tempestività degli interventi, l'Appaltatore deve di essere in grado di assicurare l'approvvigionamento di tutti i materiali ed i componenti necessari alla manutenzione ed alla riparazione di ciascun impianto, indipendentemente dalla casa costruttrice ed dalla tipologia degli impianti oggetto dell'offerta.

Il fermo impianto per mancanza di ricambi se superiore a giorni tre, dà diritto all'A.T.E.R. di Potenza all'applicazione della penale per ogni giorno di maggior ritardo indicata al successivo art. 19 ed alla mancata corresponsione del canone per l'intera durata del fermo.

Nel caso che alcune prestazioni in generale fossero eseguite alla presenza di dipendenti dell'A.T.E.R. di Potenza, ciò non costituirà ragione per esimere l'Appaltatore dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarle, ogni qualvolta gli verrà ordinato a norma di quanto sopra, essendo egli sempre il garante per tutta la durata dell'affidamento, in rapporto agli obblighi contrattuali ed alla perfetta manutenzione.

L'Appaltatore provvederà a riparare o sostituire, quando ciò sia necessario, tutte le parti soggette ad usura del normale esercizio, in particolare:

Cabina:

- bottoni, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, chiudi-porte automatico, contatti porte, apparecchi sicurezza, pattini guide, sospensioni porte, operatori, attacchi funi, retrattili, vetri, specchi, tappeti;
- componenti dei dispositivi di emergenza ritorno al piano, impianti citofonici o di allarme e relative linee di alimentazione;
- illuminazione del locale macchina, vano ascensori, locale rinvii e cabina mobile (comprese le lampade di emergenza);
- pareti, tetto, pavimento della cabina;
- pannelli, telai, imbotti delle porte di piano e di cabina;
- gli oneri relativi all'eventuale sostituzione totale del gruppo di manovra dei montacarichi e degli organi degli ascensori.

Piani:

- bottoni, segnalazioni luminose, sospensioni porte contatti porte, serrature, chiudiporta, invertitori impulsori, contatti di livellamento.

Vano:

- funi di trazione e di compensazione, funi limitatore, tenditori, pulegge di rinvio, nastro selettore, cavi flessibili, cilindri e pistoni di impianti oleodinamici.

Locale macchina:

- motore, centralina e valvole per impianti oleodinamici, generatore e parti del gruppo manovra comprendenti: cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, bobine del freno elettromeccanico, motori del freno, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti, collettori, elementi rotanti, contatti, bobine, resistenze per manovra e per circuiti, motore, armatura elettromagnete, pulegge, contatti ed ingranaggi, selettore, contatti capifissi, limitatore di velocità, raddrizzatori, trasformatori.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato e nella descrizione delle singole voci di Prezzario.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 25, 26 e 27 del capitolato generale d'appalto.

L'Appaltatore, o chi per esso che esegue i lavori, che rilascia dichiarazioni inerenti le misure di terra degli impianti elettrici, deve allegare per gli strumenti utilizzati nella misurazione, in alternativa, uno dei seguenti documenti:

- una copia (avente data di emissione non antecedente a 12 mesi dalla data di esecuzione della misura dichiarata) del certificato di taratura LAT dei propri strumenti;
- una copia (avente data di emissione non antecedente a 12 mesi dalla data di esecuzione della misura dichiarata) della verifica metrologica effettuata sui propri strumenti per confronto con altri strumenti primari assieme a una copia (avente data di scadenza successiva a quella di esecuzione della verifica per confronto) del certificato di taratura LAT di tali strumenti primari.

Una copia della documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti oggetto del contratto di manutenzione dovrà essere consegnata all'A.T.E.R. di Potenza mentre gli originali dei medesimi documenti saranno conservati presso gli impianti in apposita custodia alloggiata nel locale macchine.

È a carico dell'Appaltatore verificare, la completezza della documentazione necessaria a norma di legge, sia quella da conservare presso l'impianto che quella da tenere a cura dell'A.T.E.R. di Potenza.

A seguito di tale verifica, entro la data sopracitata, l'Appaltatore segnalerà all'A.T.E.R. di Potenza eventuali carenze della documentazione stessa, in forma scritta e singolarmente per ogni impianto.

È inoltre a carico dell'Appaltatore la creazione, l'aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di impianto di cui all'art. 16 del D.P.R. 162/'99.

Sarà cura dell'Appaltatore, con oneri a suo carico, predisporre copia della documentazione tecnica oltre al libretto che sia necessario tenere presso il locale macchine degli impianti, unitamente ai registri delle visite manutentive.

L'Appaltatore deve verificare altresì che all'interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui all'art. 3 dell'art. 16 del D.P.R. 162/'99 con le indicazioni previste. Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni difformi da quanto previsto normativamente, l'Appaltatore è tenuto ad installarle o sostituirle con quelle corrette.

Tutti gli oneri necessari all'espletamento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente articolo sono a completo carico dell'Appaltatore stesso e si intendono ricompresi nei canoni di manutenzione di contratto relativo al servizio di conduzione, gestione e manutenzione "totale".

L'Appaltatore si impegna ad osservare altresì rigorosamente tutte le prescrizioni di legge vigenti inerenti le attività oggetto del presente affidamento. L'inosservanza, anche parziale, di dette disposizioni da parte dell'Appaltatore potrà essere addotta come causa risolutiva del Contratto, ai sensi dell'articolo 21 del presente Capitolato, con il conseguente addebito di ogni eventuale danno, l'attribuzione delle responsabilità civili e penali e la denuncia agli Enti preposti.

Per quanto non previsto e per quanto in contrasto con il presente Capitolato, l'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dalle leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia, ai quali si fa espresso riferimento e dei quali l'Appaltatore, per il solo fatto di partecipare alla gara, riconosce di esserne a perfetta conoscenza.

Dovranno altresì essere rispettate le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, nella Provincia e nel Comune entro i quali devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell'Affidamento, nonché:

- le norme in materia di tutela e salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro;
- le norme relative al D.M. 22/01/2008 n° 37;
- le norme di legge e disposizioni vigenti circa la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso od altre gravi forme di pericolosità sociale;
- le norme di legge e disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi;
- le norme di legge e disposizioni vigenti in materia di controllo delle emissioni ed inquinamenti, incluso quello acustico;
- le norme, disposizioni generali e particolari dell'Azienda per i Servizi Sanitari e dell'ISPESL;
- le norme di legge e disposizioni vigenti circa il trattamento, la rimozione ed il trasporto alle discariche autorizzate di sostanze tossiche e nocive.

Infine, dovranno essere osservate tutte le normative tecniche del C.N.R., le norme U.N.I e le norme C.E.I., nonché tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente affidamento.

In ordine a quanto sopra si precisa che il "Responsabile del Procedimento" è il Dirigente dell'U.D. "Gestione Patrimonio"; il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il soggetto che verrà all'uopo incaricato dall'A.T.E.R.

ART. 16 - REFERENTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

Entro la data di inizio dell'affidamento, l'Appaltatore dovrà presentare presso la sede dell'A.T.E.R. di Potenza, la dichiarazione scritta contenente il nominativo ed il recapito della persona referente relativamente

a tutte le attività comprese nel presente incarico (servizio tramite canone ed Accordo Quadro). Il referente nominato dovrà garantire la propria reperibilità nei normali orari di lavoro, fornendo anche un numero di fax ed un numero di telefono cellulare. Nei periodi di ferie o in caso di altre assenze, il referente per la manutenzione dovrà indicare altra persona formalmente designata dall'Appaltatore che ne faccia le veci ai fini del presente affidamento.

Relativamente al servizio di conduzione, gestione e manutenzione "totale" la consegna del servizio medesimo decorrerà e si attuerà tramite la firma del relativo contratto.

Relativamente al servizio di conduzione, gestione e manutenzione "totale" (intesa come manutenzione ordinaria, programmata e servizio di pronto intervento l'inizio coinciderà con la stipula del relativo contratto dal quale decorreranno i termini per la fatturazione del relativo canone di conduzione.

Relativamente all'Accordo Quadro, l'operatività degli "ORDINI DI LAVORO" (OdL), in quanto contratti discendenti dall'Accordo Quadro medesimo, avrà inizio con la formale trasmissione degli stessi; la trasmissione degli OdL ha quindi anche valore di consegna ed inizio dei lavori e da tale data decorre il termine per darli regolarmente ultimati, secondo quanto indicato nell'OdL stesso.

Relativamente ai lavori commissionati da ciascun singolo OdL il termine in cui devono essere iniziati tali lavori verrà indicato nel OdL stesso. In base alle situazioni di fatto possono essere concordati con l'Ufficio competente, o assegnati direttamente dallo stesso, termini di inizio variabili tra due e trenta giorni naturali, continui e consecutivi. I termini differiti devono essere espressamente indicati o accettati dall'Azienda a mezzo del proprio Ufficio competente.

In ogni caso il termine è da ritenersi tassativo ed improrogabile da parte dell'Appaltatore. Il ritardo nell'inizio dei lavori, come il ritardo nel compimento degli stessi, può dar causa alla risoluzione dell'Accordo Quadro e dei relativi OdL discendenti da esso, oltreché all'applicazione delle penali ed al risarcimento dei danni.

In caso di inerzia dell'Appaltatore ad iniziare, proseguire o completare gli interventi manutentivi ad Egli ordinati, l'Azienda ha in ogni tempo la facoltà di far eseguire o completare tali interventi ad altra Ditta addebitando anche i maggiori oneri all'Appaltatore inadempiente. L'Azienda dovrà notificare a mezzo PEC all'Appaltatore l'intenzione di affidare i lavori ad altra Ditta e l'Appaltatore ha l'obbligo di liberare i luoghi di lavoro dalle proprie attrezzature, le penali verranno calcolate fino alla data di tale notifica.

È facoltà dell'Azienda procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"; in tal caso il Direttore per l'Esecuzione del Contratto indica espressamente sul verbale quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'Appaltatore. In tal caso il direttore per l'esecuzione del contratto tiene pure conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore per l'esecuzione del contratto revoca le eventuali limitazioni.

ART. 17 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il servizio di manutenzione ordinaria, programmata e pronto intervento avrà la durata di anni 4 (quattro), a decorrere dalla data del 1° aprile 2022, o, nel caso in cui la definizione della procedura di aggiudicazione definitiva si protragga oltre tale termine, a partire dalla data di stipula del contratto d'appalto

Relativamente all'Accordo Quadro, il tempo utile per ultimare i lavori commissionati da ciascun "Ordine di Lavoro" (OdL) è contenuto nell'Ordine stesso. Tale termine è da ritenersi tassativo ed improrogabile da parte dell'Appaltatore. Il ritardo nel compimento dei lavori, come il ritardo nell'inizio degli stessi, può dar causa alla risoluzione dell'Accordo Quadro e dei relativi OdL discendenti da esso.

Il termine indicato al precedente capoverso è valevole anche oltre la scadenza, naturale o anticipata, dell'Accordo Quadro come indicato al precedente articolo 7.

Per quanto attiene alle formalità, modalità ed obblighi sia dell'Azienda che dell'Appaltatore in tema di ultimazione dei lavori si richiamano espressamente l'art. 12 del regolamento di cui al Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49 e l'art. 35 del capitolato generale d'appalto.

ART. 18 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

La conduzione dei lavori è soggetta alle direttive ed indicazioni fornite dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto. Sospensioni, riprese e proroghe potranno essere concesse e/o imposte unicamente per motivazioni oggettive e per cause indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore.

Qualora circostanze speciali, e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore per l'Esecuzione del Contratto ne ordina la sospensione, integrale o parziale.

Oltre ai casi previsti nel capoverso precedente, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Le sospensioni permangono per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori entro i termini contrattuali può chiedere la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza di detti termini. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il Direttore per l'Esecuzione del Contratto.

Per ogni altro aspetto della disciplina delle sospensioni, riprese e proroghe dei lavori si richiama espressamente l'articolo 107 del vigente D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

ART. 19 - PENALI IN CASO DI RINUNCIA ED IN CASO DI RITARDO

Qualora, in caso di eccessivo carico di lavoro, l'Appaltatore eserciti la facoltà di rinunciare ad eseguire, nell'ambito dell'Accordo Quadro, l'Ordine di Lavoro (OdL), come disciplinato dal precedente articolo 9, verrà ad esso applicata una penale corrispondente al maggior onere che deriva all'Azienda dal far eseguire il medesimo OdL ad altro Appaltatore. Tale maggior onere è dato dalla differenza tra il corrispettivo (IVA compresa) dovuto all'effettivo esecutore dei lavori rispetto a quello (sempre IVA compresa) che si sarebbe dovuto all'Appaltatore rinunciatario qualora questi non avesse rinunciato. Tale maggior onere verrà addebitato all'Appaltatore anche in caso di reticenza e ritardo nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, anche relativamente al contratto per il servizio di conduzione, gestione e manutenzione "totale" da parte dello stesso, come anche indicato al precedente articolo 6, qualora l'Azienda si avvalga della facoltà di far eseguire d'ufficio i lavori di cui trattasi. Nel caso invece di ingiustificato mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione delle opere, così come indicato nel relativo OdL, per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata all'Appaltatore una penale giornaliera pari ad euro 50,00 (euro cinquanta/00), comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo stabilito nel contratto, salvo il risarcimento di ulteriori danni cagionati dal mancato rispetto dei termini.

Non sono previste penali diversificate.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore stesso, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il Direttore per l'Esecuzione del Contratto e l'organo di collaudo ove costituito.

Sono causa di applicazione della penale come sopra riportata, anche i seguenti casi:

- ritardo nell'espletamento del servizio di pronto intervento, rispetto al tempo massimo previsto per l'intervento, stabilito dall'art. 1, punto 1.a.c1) "Il servizio di pronto intervento" del presente Capitolato, indipendentemente dalla presenza o meno di persone all'interno della cabina bloccata;
- in occasione della verifica periodica gli Organismi notificatori preposti che emettono un verbale con divieto all'uso dell'impianto per cause imputabili all'Appaltatore, calcolata per ogni giorno di divieto all'uso, fino all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento;
- di fermo impianto non comunicato;
- ritardi nell'inizio dei lavori di riparazione oltre il terzo giorno dalla comunicazione di fermo;
- ritardo nell'ultimazione degli stessi lavori rispetto a quanto preventivato,
- ritardi nella predisposizione dei preventivi o nell'esecuzione dei lavori ;
- in cui venisse riscontrata una modifica sostanziale all'impianto senza che sia stata formalmente autorizzata dall'A.T.E.R. di Potenza, e al ripristino dello stato di fatto a spese dell'Appaltatore;
- ritardo, oltre i quindici giorni, nella trasmissione di copia dei verbali di ispezione;
- ritardo, oltre il primo semestre, sull'invio dei nuovi libretti di istruzione;
- ogni altra inadempienza contrattuale, ritardo ed omissione nell'espletamento delle prestazioni ed interventi oggetto del presente affidamento.

La penalità verrà pure applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscano la messa in funzione dell'impianto, come indicato all'art. 15 "norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione" del presente Capitolato.

L'A.T.E.R. di Potenza potrà provvedere al recupero delle somme derivanti da eventuali penali, sia deducendole dal canone di manutenzione e/o dalla fatturazione degli O.D.L. di cui all'Accordo Quadro, sia trattenendo la cauzione definitiva contrattuale.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile e tenuta a risarcire ogni e qualsiasi ulteriore danno a persone, animali o cose cagionati in conseguenza agli inadempimenti e/o ai ritardi decritti nel presente articolo, anche oltre le coperture assicurative stipulate ai sensi del seguente art. 32.

ART. 20 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dall'Ufficio competente o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione qualora nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere ad Egli ordinate, salvo che siano ordinati dall'Ufficio competente o espressamente approvati da questo;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato, dal capitolato generale d'appalto, o dalla normativa in vigore;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, e/o altri suoi contraenti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 21 - RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

21.1 Per Reati Accertati

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 anche di sub Affidatari in cottimo, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, l'Azienda valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione dell'affidamento (contratto per il servizio di conduzione, gestione e manutenzione totale, Accordo Quadro per le Modifiche ed Ammodernamenti ed Adeguamenti normativi e/o imprevisi e conseguenti O.D.L.) relativamente al soggetto in questione. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento contrattuale.

21.2 Per Grave Inadempimento, Grave Irregolarità E Grave Ritardo

Quando l'Ufficio competente accerta che comportamenti dell'Appaltatore costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio o dei lavori dell'Accordo Quadro, invia al Responsabile unico del procedimento una relazione, corredata dei documenti necessari, compreso la stima dei servizi e dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore stesso.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento l'Ufficio competente formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile dell'Azienda.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione contrattuale e degli eventuali OdL ancora in esecuzione.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni ad Egli impartite, l'Ufficio competente gli assegna un termine per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, l'Ufficio stesso verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile unico del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda dispone la risoluzione contrattuale e degli OdL ancora in esecuzione.

E' pure causa di risoluzione contrattuale il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei principi e degli obblighi contenuti nel "Patto di Integrità dell'ATER di Potenza" approvato con deliberazione dell'A.U. n. 6 del 31/01/2017.

21.3 Provvedimenti In Seguito Alla Risoluzione

Il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione della risoluzione, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dall'Ufficio competente.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'affidamento risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente per i ritardi o i danni di cui Egli è responsabile.

ART. 22 - ANTICIPAZIONE

L'importo e le modalità di erogazione dell'anticipazione saranno disposti in conformità al comma 18 dell'art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii..

Su ogni certificato di pagamento verrà operata la trattenuta di un importo percentuale, pari alla percentuale dell'anticipazione erogata, a titolo di graduale recupero della medesima.

ART. 23 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE

23.1 Pagamenti

Quale regola generale, i pagamenti avverranno:

- Per il servizio di conduzione e gestione ordinaria tramite rate semestrali posticipate a decorrere dal primo semestre seguente la stipula del contratto. Nel caso di variazioni nel numero degli impianti (nuovi fabbricati e/o dismissioni di centrali termiche), verrà ridefinito l'importo del canone assumendo come parametro di riferimento il numero di fermate degli ulteriori impianti;

- Per i lavori in Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria degli impianti, secondo quanto previsto negli ordinativi specifici e/o contratti applicativi dei singoli interventi di lavori, a seguito di emissione di regolare fattura una volta completati regolarmente gli interventi di manutenzione. La determinazione dei corrispettivi per i lavori eseguiti avverrà mediante contabilizzazione informale, da eseguirsi in contraddittorio tra Ufficio competente ed Appaltatore. Salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo, alla contabilizzazione saranno ammessi solo i lavori che siano giudicati regolari dall'esame dell'Ufficio competente stesso.

Qualora il pagamento delle rate di acconto o del saldo comprendano opere eseguite da Subappaltatori o Cottimisti, regolarmente autorizzati ai sensi del successivo articolo 38 del presente capitolato, e contemporaneamente sussistano le condizioni di cui al successivo articolo 40 del medesimo presente capitolato, la Stazione appaltante provvederà al pagamento diretto degli stessi, su presentazione della relativa fattura, detraendone l'importo da quanto dovuto all'Appaltatore per il medesimo pagamento.

La Stazione appaltante provvede ai pagamenti citati nel presente articolo mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore, o Subappaltatore/Cottimista, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nei prezzi unitari specificati nell'Allegato C) si intendono compresi e compensati all'Appaltatore, oltre che all'utile d'impresa, tutti gli oneri direttamente connessi all'esecuzione dei lavori (fornitura materiali, nolo di mezzi ed attrezzature, manodopera idonea), nonché ogni altro onere indiretto, conseguente e correlato ad essa quali: spese generali, demolizioni, rimozioni, pulizia finale delle aree interessate, certificazioni, dichiarazioni di conformità, analisi e prove di laboratorio, dispositivi di protezione, dotazioni igieniche, pasti, formazione e gestione del personale, assicurazioni e oneri previdenziali, allacci e consumi elettrici o idrici, autorizzazioni, occupazioni temporanee di aree pubbliche, raccolta, differenziazione e smaltimento rifiuti, vigilanza e segnalazione del cantiere, diritti, imposte e tasse, salvaguardia dell'incolumità pubblica e del diritto di terzi, ed ogni onere e spesa connessi all'esecuzione degli interventi di cui trattasi anche se qui non dettagliatamente e specificatamente riportato.

Nei prezzi citati trovano altresì compensazione ogni onere e spesa in capo all'Appaltatore per trasferte, viaggi e trasporti, vacanze, allestimenti di cantiere e successivo smantellamento e degli oneri derivanti da tutte le operazioni propedeutiche ed accessorie all'esecuzione dei lavori necessari data la loro natura di "pronto intervento manutentivo" e di ogni altro onere connesso.

La fornitura e posa di materiali, dispositivi, apparecchiature ecc. non comprese in alcun modo nei citati Prezzari verrà riconosciuta e compensata sulla base del loro valore medio di mercato, con aggiunta di spese generali e utile d'impresa (12%+10%) ed applicazione del ribasso contrattuale sul risultato finale.

La possibilità di corrispondere direttamente a misura ore di manodopera o forniture potrà essere praticata solo ed esclusivamente con il consenso insindacabile dell'Azienda, con l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero concordati o accettati dalla stessa. In nessun caso con i prezzi della manodopera potranno essere compensate trasferte e vacanze.

Per tutti i prezzi utilizzabili nel presente Accordo Quadro ed indicati nei relativi Prezzari, nonché gli eventuali nuovi prezzi pattuiti non è compresa IVA che andrà compensata a termini di legge con calcolo su detti prezzi successivamente all'applicazione del ribasso.

Tutti i pagamenti, null'altro ostando, verranno effettuati previa presentazione all'Azienda di regolare fattura, ed entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione stessa.

In caso l'Appaltatore sia una Associazione Temporanea d'Impresa, Consorzio o altro raggruppamento comunque denominato, la fatturazione dovrà essere effettuata dal mandatario/capogruppo/consorzio sia per se che per le mandanti.

23.2 Fatturazione

L'intestazione ed i contenuti delle fatture riferite al presente affidamento dovranno essere preventivamente concordati con l'Azienda.

In generale le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni minime:

1. intestatario della fattura (ATER);
2. ubicazione dell'immobile oggetto di intervento e relativo codice;
3. periodo a cui sono riferite le lavorazioni fatturate;
4. il codice CIG dell'accordo quadro vigente all'emissione dell'ordinativo;
5. codice IBAN del conto corrente dedicato ex- legge 136/2010;
6. corrispettivo risultante;
7. IVA;
8. totale da pagare;

ne discende, relativamente alle opere eseguite in regime di Accordo Quadro, che per ogni OdL dovrà corrispondere almeno una fattura;

inoltre nel caso la spesa corrispondente ad un OdL vada poi ripartita ed addebitata a più inquilini o all'Azienda e ad uno o più inquilini, andranno emesse più fatture, una per ciascun soggetto che ne deve sostenere la relativa spesa, il tutto secondo le indicazioni dell'Ufficio competente.

Ad ogni fattura o gruppo di fatture, dovranno allegarsi:

1. copia dell'ORDINE DI LAVORO a cui si riferiscono;
2. copia del RAPPORTINO DI LAVORO contenente tutti gli elementi relativi all'intervento effettuato, controfirmato dal o dagli inquilini interessati o, nel caso di intervento nelle parti comuni, anche dal Capo Fabbricato o referente;
3. copia della DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA comprovante le fasi della lavorazione dallo stato di fatto alla fine lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Azienda nei termini previsti.

23.3 Tracciabilità Dei Flussi Finanziari

I pagamenti di cui ai presenti affidamenti, e dai contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sono assoggettati alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

In ogni contratto e/o subcontratto della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori deve essere indicata, a pena la nullità dell'atto, apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Ai soggetti contraenti sopradescritti compete l'onere della comunicazione all'Azienda del proprio conto corrente, bancario o postale, dedicato alla commessa pubblica oggetto dell'affidamento, nella comunicazione andranno indicati il numero di conto corrente nel formato IBAN, il nome dell'istituto bancario o postale, l'indirizzo della filiale nonché nominativo e codice fiscale di tutte le persone fisiche aventi facoltà di operare su detto conto.

La comunicazione, quando non effettuata in concomitanza della stipula del contratto, dovrà essere effettuata nel termine di sette giorni dall'accensione o dalla destinazione del conto corrente alla commessa pubblica di cui trattasi. Ai soggetti contraenti compete pure la comunicazione, entro il medesimo termine di sette giorni, di eventuali variazioni del conto corrente dedicato, avendo cura di indicare se trattasi di conto aggiuntivo o sostitutivo di quanto comunicato in precedenza.

Ogni pagamento andrà effettuato mediante strumenti in grado di garantire la tracciabilità come previsto dalla citata legge e dovrà riportare il codice CIG, ed eventualmente CUP, assegnati al presente accordo quadro ottenuti a cura dell'Azienda ed indicati nello stesso.

23.4 Cause Ostantive E Sospensive Ai Pagamenti:

Regolarità Contributiva: In ogni caso tutti i pagamenti sono subordinati al positivo rilascio dell'apposito documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015. Tale DURC verrà richiesto dall'Azienda e dovrà riguardare sia l'Appaltatore che tutte le Imprese costituenti l'eventuale associazione Temporanea o Consorzio e che abbia svolto lavorazioni nel luogo e nel periodo a cui si riferisce il pagamento.

L'Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Stazione appaltante ogni informazione, circa le posizioni assicurative e contributive, di tutti i soggetti presenti in cantiere, in modo da mettere la Stazione stessa nelle condizioni di richiedere tali certificazioni di regolarità.

In caso di ottenimento da parte dell'Azienda di documento di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, l'Azienda medesima trattiene dai pagamenti l'importo specificamente riferito alle inadempienze correlato alle lavorazioni eseguite nel medesimo cantiere e provvede al pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, se dovuta, la Cassa edile, come disposto dall'articolo 30 comma 5 del "Codice dei contratti" di cui al D.Lgs. 50/2016.

Fatturazione dei corrispettivi: non si provvederà ad alcun pagamento se non in presenza e regolare registrazione fiscale della relativa fattura, sia emessa dall'Appaltatore che di eventuali Subappaltatori o Cottimisti. La qual fattura dovrà contenere gli elementi così come indicato dalla Stazione appaltante.

ART. 24 - TERMINI PER IL PAGAMENTO

I pagamenti all'Appaltatore dei corrispettivi per i lavori eseguiti nell'ambito del presente affidamento, dovrà avvenire nel termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali, continui e consecutivi dal ricevimento a protocollo della relativa fattura, regolarmente redatta ed emessa come disposto al precedente articolo 23 nonché completa della documentazione ivi descritta.

Tale termine di pagamento è da considerarsi espressamente pattuizione ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, giustificato dalla natura e dall'oggetto del contratto.

Eventuali difformità nella fattura o incompletezza di documentazione allegata, nonché le cause ostantive, indicate anch'esse al precedente articolo 23, punto 23.4, interrompono il termine indicato al precedente capoverso.

ART. 25 - REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi è consentita nei limiti previsti all'art.106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, ovvero nel caso i prezzi di singoli materiali subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell'anno di presentazione dell'offerta.

ART. 26 - CESSIONE DEI CONTRATTI - CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione dei contratti in genere e dei vari ORDINI DI LAVORO (OdL) sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'Azienda rifiuta le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle opere di cui al presente affidamento e dagli OdL da esso discendenti, effettuate dagli Appaltatori a banche o intermediari o altri soggetti comunque denominati.

ART. 27 - ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

A lavori in corso ed a lavori ultimati, gli addetti del competente Ufficio hanno facoltà di accertare in loco la regolarità esecutiva dei lavori stessi ed eventualmente di ordinarne la modifica o il rifacimento integrale qualora vengano rilevate delle difformità.

Qualora le lavorazioni siano ritenute regolarmente eseguite a insindacabile giudizio dell'Ufficio competente o dell'Azienda in generale si procede alla loro misurazione e contabilizzazione in contraddittorio tra Azienda e Appaltatore.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell'enunciazione delle singole voci di Prezzario; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti alle indicazioni impartite se non saranno stati preventivamente autorizzati e/o prescritti dall'Ufficio competente. Eventuali opere che nella propria regolare esecuzione debbano adeguarsi ed uniformarsi ad opere già realizzate ove, quest'ultime, siano a loro volta state variate nella quantità rispetto alle previsioni, saranno riconosciute solo se dipendenti da ordine esplicitamente impartito dall'Ufficio competente;

viceversa non saranno riconosciute se dipendenti da iniziativa dell'Appaltatore, anche se autorizzate dall'Ufficio stesso.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo le specifiche eventualmente contenute o allegate ai singoli ORDINI DI LAVORO (OdL).

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari del relativo Prezzario, come descritto ai precedenti articoli 3 e 23.

All'importo delle opere contabilizzate, per essere ammesse al pagamento, dovrà essere applicato il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara e riportato nell'Accordo Quadro sottoscritto. Gli oneri per la sicurezza contabilizzati, come indicato nei precedenti articoli 2 e 23, non dovranno essere assoggettati al ribasso d'asta.

ART. 28 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

Non sono accreditati in contabilità i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dall'Ufficio competente.

ART. 29 - CAUZIONE PROVVISORIA

Non richiesta ai sensi dell'art. comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 in quanto il criterio di affidamento dell'appalto avviene ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della suddetta Legge.

ART. 30 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore designato a concludere l'Accordo Quadro è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria in ottemperanza e per le finalità di cui all'articolo 103 del "Codice dei contratti". L'importo della somma garantita è stabilito in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione. Tale percentuale non può essere inferiore al 10% (dieci per cento). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%

(diecipercento) la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono i punti percentuali del ribasso eccedenti il 10% (diecipercento). Ove il ribasso offerto sia superiore anche al 20% (ventipercento) la garanzia fideiussoria è ulteriormente aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento).

La garanzia fideiussoria è prestata dai medesimi soggetti che hanno rilasciato l'impegno di cui all'articolo precedente, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per gli affidamenti come indicato all'articolo 7 precedente; essa è presentata in originale all'Azienda stazione appaltante prima della formale sottoscrizione degli affidamenti stessi. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La garanzia della cauzione definitiva dovrà essere redatta conformemente alla scheda tipo 1.2 di cui al DM 123/2004 e dovrà anch'essa prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria, rilasciata da compagnia assicuratrice, dovrà avere autentica notarile.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione secondo l'ammontare dei pagamenti effettuati in ragione dell'intero importo, nel limite massimo dell'80% (ottantapercento) dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Azienda, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Approvato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione degli affidamenti, ovvero atto equivalente, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

Lo svincolo della cauzione definitiva è condizionato, oltre alla regolarità esecutiva ed al rispetto di tutti gli obblighi ulteriori contrattuali, anche a quanto previsto per il pagamento delle rate di acconto e di saldo in ordine alla regolarità contributiva (DURC), come descritto al precedente articolo 23 del presente capitolato.

ART. 31 - RIDUZIONI DELLE GARANZIE

L'importo sia della garanzia provvisoria di cui all'articolo 29 che della garanzia definitiva di cui all'articolo 30 verrà sottoposto alle riduzioni percentuali previste al comma 7 dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti", qualora l'Appaltatore dimostri di possedere le certificazioni descritte in tale comma, eventualmente cumulabili tra loro.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti in modo che la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

ART. 32 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Impresa aggiudicataria dovrà inoltre produrre, prima del formale affidamento del servizio, una polizza assicurativa a copertura dei danni che possano derivare, in ragione dell'esecuzione del contratto, sia a persone e cose dell'appaltatore e dell'Azienda sia a terzi.

La stessa dovrà avere validità pari alla durata del contratto, essere stipulata con primario istituto assicurativo ed essere priva di franchigie.

Dovrà inoltre prevedere:

1. Per la RCT un massimale per sinistro o danno pari ad € 1.000.000,00

2. La rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'Azienda a qualsiasi accezione, con particolare riferimento a quelle di cui agli artt. 1892, 1893 e 1901 cod. civ.

Qualora l'assuntore fosse già provvisto di un'adeguata polizza assicurativa essa deve comunque avere le caratteristiche di cui sopra.

ART. 33 - VARIAZIONE DEI LAVORI

Nessuna modificazione ai lavori affidati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire e/o ripristinare a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le variazioni dei lavori e del relativo contratto non potranno in nessun caso alterare la natura dei lavori e dovranno essere ammesse nel rispetto dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti" purché, in caso di aumento, il supero di spesa abbia copertura finanziaria.

Nell'interesse dell'Azienda stazione appaltante, e su iniziativa della stessa, potranno essere ammesse e autorizzate una a più variazioni non sostanziali finalizzate al miglioramento delle opere oggetto del presente appalto, nel limite complessivo, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti", del ventipercento dell'importo del contratto originale.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti", l'Amministrazione committente ATER durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione, in più o in meno, dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale fissazione di nuovi prezzi a norma del precedente articolo 1.b) 7 capoverso, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

ART. 34 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

Le attività ed i lavori concernenti il presente affidamento dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti o che interverranno nel periodo di durata dello stesso in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

In particolare l'Appaltatore dovrà delegare un proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione al Committente.

L'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore per l'esecuzione del Contratto, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'affidamento e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo della Sicurezza di cui al D.Lgs n° 81/2008 relativamente alle attività da svolgersi nell'espletamento del servizio di manutenzione.

All'atto della consegna del servizio l'Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nelle aree di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e in particolare, alle disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008.

L'Appaltatore provvederà altresì ad:

- portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati;
- far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con l'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- informare, immediatamente prima dell'inizio del servizio previsto nell'affidamento in oggetto, tutti i propri dipendenti, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

- informare immediatamente la Direzione dell'Azienda, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge;
- provvedere ai sensi e per i disposti di cui all'articolo 97 del D.Lgs 81/08 comma 1 alla vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati;
- provvedere alla verifica della idoneità tecnico-professionale delle eventuali imprese sub-appaltatrici con le modalità previste nell'allegato XVII del D.Lgs 81/08 dando prova alla Committenza dell'avvenuta verifica su semplice richiesta di questa;
- provvedere a coordinare rispetto alle ditte sub-appaltatrici da questo chiamate ad operare in cantiere rispetto agli obblighi previsti dagli articoli 95 e 96 del D.Lgs 81/08. Curare quindi il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese mandatarie compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore capogruppo stesso. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Direzione ed il personale incaricato dall'A.T.E.R. di Potenza si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n° 248/2006, è fatto obbligo all'Appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le ditte con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l'adozione di in apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze.

Preliminarmente all'esecuzione del primo intervento attuato nell'ambito del presente affidamento (servizi e accordo quadro) è previsto un incontro di informazione sui rischi prevalenti e specifici da effettuarsi tra Azienda e Appaltatore, la cui verbalizzazione costituirà informativa ai sensi dell'articolo 26 del vigente D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. Gli eventuali piani di sicurezza che si renda necessario predisporre, devono essere redatti in conformità alla relativa normativa nazionale di settore, in particolare decreto legislativo n. 81 del 2008, alle direttive comunitarie ed alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell'Ufficio competente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'organico medio annuo ed il contratto applicato.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 35 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore che sottoscrivere il contratto per il servizio della conduzione e gestione ordinaria nonché l'Accordo Quadro, almeno 30 giorni prima della consegna del servizio, deve predisporre e consegnare all'Ufficio competente o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione nell'esecuzione dei lavori tipologicamente riconducibili all'oggetto dell'appalto di cui trattasi. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) e articolo 28 intero comma 2 del D.Lgs 81/2008, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del medesimo D.Lgs 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui agli articoli 17, comma 1 lett. b), e 18 intero comma dello stesso decreto, con riferimento allo tipologia generica di cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (qualora predisposto) di cui all'articolo 92, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

Il piano operativo di sicurezza ed ogni altro piano di sicurezza e le relative integrazioni, formano parte integrante dell'affidamento. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte delle Ditte operanti, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dell'Affidamento e degli Ordini di Lavoro (contratti) discendenti da esso.

ART. 36 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla regione dove devono compiersi le lavorazioni, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alla Cassa edile della Provincia di Potenza, anche ai fini dell'accantonamento contributivo. Tale obbligo persiste anche qualora l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Inoltre l'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali Subappaltatori e/o Cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto/cottimo; il fatto che il subappalto o cottimo non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Appaltatore è altresì obbligato a far pervenire alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, se dovuta. Pure i Subappaltatori o Cottimisti sono tenuti a far pervenire alla Stazione appaltante la medesima documentazione a mezzo dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti", in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, ferme restando le conseguenze penali previste dall'articolo 21 della Legge 13.9.1982 n. 646, l'Amministrazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto.

Tutti gli obblighi posti in capo all'Appaltatore, e le disposizioni in caso di inottemperanza agli stessi, si intendono riferiti ai propri dipendenti ed alle proprie prestazioni rese nell'ambito del presente appalto. L'Appaltatore è altresì solidalmente responsabile, verso la Stazione appaltante e per i lavori oggetto del presente appalto, dei medesimi obblighi elencati nel presente articolo che competono ai soggetti Subappaltatori, Cottimisti, e/o subcontraenti a qualsiasi titolo, nei confronti dei rispettivi dipendenti e delle rispettive prestazioni rese nell'ambito del presente appalto.

ART. 37 - RECESSO DALL'ORDINE DI LAVORO DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO

L'Azienda ha comunque il diritto di recedere in qualunque tempo dai singoli OdL discendenti dall'Accordo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dall'Ufficio competente prima della comunicazione del recesso.

In caso di recesso non spetteranno all'Appaltatore alcun compenso od indennizzo per mancato completamento dell'Ordine, salvo che l'OdL sia stato quantificato economicamente, in tal caso è dovuto l'utile d'Impresa del dieci per cento (10%) sul residuo importo fino ai quattro quinti dell'importo dell'OdL originario.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Azienda prende in consegna i lavori.

L'Azienda può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.

In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento del recesso.

L'Appaltatore deve rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dall'Ufficio competente e deve mettere i predetti luoghi a disposizione dell'Azienda nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ART. 38 - SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili o affidabili in cottimo a scelta dell'Appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato, e nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 ;

L'affidamento in subappalto o in cottimo è inoltre consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o affidare in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b. che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- c. che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il Subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- d. che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a euro 150.000, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95 co. 3 dello stesso D.Lgs. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a
- e. prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84 co. 4 del citato D.Lgs. 159 del 2011;
- f. che venga positivamente rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, del Subappaltatore. La richiesta del DURC è a carico della Stazione appaltante, all'Appaltatore compete l'onere di fornire alla Stazione stessa ogni informazione del Subappaltatore finalizzata a tale richiesta.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di

legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- b. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- d. le opere, o parti di esse, di cui è stato autorizzato il subappalto o affidamento in cottimo non possono costituire oggetto di ulteriore subappalto o affidamento in cottimo.

I subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate (o comunque mai superiore a 100.000 euro), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Tutte le prestazioni, attività e lavorazioni, ovunque espletate e che richiedano l'impiego di manodopera, e comprese nell'oggetto del presente appalto sono sottoposte alla disciplina del subappalto di cui al presente articolo e necessitano di relativa autorizzazione; nei lavori oggetto del presente appalto è applicabile il comma 2 quarto periodo dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti" unicamente a qualsiasi sub-contratto avente ad oggetto esclusivamente attività di nolo a caldo di mezzi ed attrezzature e le forniture senza prestazione di manodopera, con totale esclusione delle forniture con posa in opera o sola posa in opera. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il Subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Per tutti i sub-contratti che non hanno natura di subappalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 39 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore per l'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento, nonché eventualmente il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

L'Appaltatore è altresì solidalmente responsabile con il Subappaltatore o Cottimista, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, per gli obblighi in capo a questi ultimi in materia di trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed in materia di iscrizione e contribuzione previdenziale ed assicurativa, ivi compresa la iscrizione e contribuzione alla Cassa Edile di Potenza se dovuta. A tal fine, ai sensi dell'articolo 105 comma 9 ultimo periodo del "Codice dei contratti", i pagamenti in acconto ed a saldo che la Stazione appaltante è tenuta a corrispondere a favore dell'Appaltatore per le prestazioni di cui al presente appalto, sono subordinate all'ottenimento del DURC regolare anche dei Subappaltatori o Cottimisti come meglio indicato ai precedente articolo 23 del presente capitolato.

Tutti gli obblighi in ordine alla retribuzione dei lavoratori dipendenti, alla contribuzione previdenziale, all'assicurazione infortunistica, alla ritenuta sui redditi da lavoro dipendente al versamento dell'imposta sul valore aggiunto, posti in capo ad ogni operatore economico a qualsiasi titolo partecipa alla realizzazione dell'opera oggetto del presente appalto, sono oggetto di responsabilità solidale dell'Appaltatore indipendentemente dall'autorizzazione di subappalto (o altro analogo subcontratto) rilasciata dalla Stazione appaltante.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646, come modificato, da ultimo, dall'articolo 2 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda non inferiore a un terzo dell'importo del subappalto e non superiore ad un terzo dell'importo dell'affidamento, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 40 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI O COTTIMISTI

L'Azienda stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori o affidatari in cottimo, autorizzati come descritto al precedente articolo 38, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

a tal scopo sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; sono invece piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

I pagamenti diretti si riferiranno ai lavori effettivamente eseguiti nel cantiere oggetto del presente appalto e sono altresì condizionati alla verifica della regolarità contributiva ed al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e il loro ammontare dovrà ottenere l'approvazione dell'Appaltatore.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

In caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di cui al comma precedente, qualora Egli motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato sia accertato dal Direttore per l'esecuzione del Contratto, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore per l'esecuzione del contratto.

Negli altri casi la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei Subappaltatori e dei cottimisti.

ART. 41 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori di ciascun Ordine di Lavoro (OdL) relativi all'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria l'Appaltatore ne dà notizia all'Azienda in modo da consentire agli addetti dell'Ufficio competente, di procedere, a loro discrezione, all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e contestati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità che verranno prescritte dall'Ufficio competente, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Azienda. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente

traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'Azienda si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato ai sensi dei commi precedenti.

ART. 42 - VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Durante l'esecuzione dei lavori l'Azienda, anche a mezzo degli addetti dell'Ufficio competente l'Azienda e/o di altro personale appositamente incaricato ed autorizzato, potrà effettuare tutte le operazioni volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle opere in corso di realizzazione con quanto richiesto negli elaborati relativi al canone per la conduzione e gestione ordinaria e l'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria e/o nell'OdL.

L'Appaltatore è altresì tenuto a fornire mezzi tecnici e l'assistenza richiesta dall'Ufficio per l'effettuazione delle verifiche stesse.

ART. 43 - TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo sarà redatto in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 del "Codice dei contratti", con le modalità ed i tempi previsti dal "Regolamento del codice" agli articoli da 215 a 238. Qualora ricorrano i casi stabiliti per legge, l'Azienda stazione appaltante si riserva di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione a norma del comma 2 del citato articolo 102 del "Codice dei contratti".

ART. 44 - ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto:

1. all'osservanza piena e incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e del presente Capitolato;
2. all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali;
3. all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzioni ed impiego della manodopera;

4. all'applicazione integrale di tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli attuali accordi locali integrativi.

L'Appaltatore è responsabile, ai fini del presente Affidamento, del rispetto delle norme di cui al presente punto anche per gli eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Capitolato.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento di gara, ai vari Prezzari e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la nomina del Direttore Tecnico di cantiere, ai sensi della vigente legislazione, il quale si rende responsabile della Direzione e sorveglianza delle attività indicate all'articolo 105 del D.Lgs. n. 81 del 2008 nonché di eventuali sinistri, incidenti e danni di qualsiasi genere che possano verificarsi nel corso dei lavori a persone addette al cantiere ed a terzi;
- b) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal competente Ufficio, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguite a perfetta regola d'arte, richiedendo all'Ufficio tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dagli Ordini, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- c) la redazione del rapportino dell'intervento e la produzione di adeguata documentazione fotografica dell'intervento stesso;
- d) l'allestimento del cantiere e delle adiacenze, compresi i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, recinzione con solido steccato, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. Il tutto anche per l'esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Azienda;
- e) la dotazione impiantistica del cantiere, elettrica, idrica, di estrazione aria, ecc., secondo necessità in modo da dare corretta esecuzione alle opere oggetto di affidamento, in ottemperanza alla vigente normativa; con ogni e qualsiasi onere e spesa in capo all'Appaltatore per certificazioni, dichiarazioni di conformità e/o collaudi degli impianti stessi come previsto dalla medesima normativa;
- f) la dotazione di apposita segnaletica (verticale, orizzontale o luminosa) qualora il cantiere incida sulla viabilità pubblica, sia veicolare che ciclo-pedonale, attuando pure le prescrizioni della competente Polizia locale, garantendone inoltre idonea visibilità, in particolare notturna; nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- g) la pulizia e la manutenzione del cantiere, delle vie di transito ed accesso allo stesso, compreso sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, nonché il regolare deflusso, drenaggio ed allontanamento delle acque meteoriche o di risulta evitando fenomeni esondativi a carico di proprietà confinanti pubbliche e/o private;
- h) il mantenimento durante tutto lo svolgersi dei lavori, della perfetta efficienza, funzionalità e sicurezza del cantiere e del transito sugli spazi pubblici e privati adiacenti;
- i) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Azienda, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- j) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dall'Ufficio competente, sui materiali, manufatti ed apparecchiature impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione delle opere, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dallo stesso Ufficio su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- k) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal capitolato;
- l) la cura e manutenzione, fino all'ultimazione delle lavorazioni ed all'accertamento finale da parte dell'Ufficio competente, delle opere da giardiniere eseguite o eventualmente preesistenti, quali alberature, siepi, arbusti, tappeti erbosi, ecc., assicurando le necessarie irrigazioni, trattamenti fitoterapici, potature, ecc., nonché effettuando regolari sfalci del tappeto erboso con frequenza correlata all'andamento stagionale e/o climatico;

- m) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni dell'Ufficio competente, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente affidamento e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Azienda e per i quali competono all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso;
- n) la concessione, su richiesta dell'Ufficio competente, a qualunque altra impresa alla quale siano commissionati lavori non compresi nel presente affidamento o nell'Ordine di Lavoro, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Azienda intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Azienda, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- o) ogni e qualsiasi onere derivante dall'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta siano essi provenienti da eventuali demolizioni, dovuti a scarti di lavorazione ovvero essere costituiti da contenitori e/o imballaggi di materiale in genere di qualsiasi tipo e conformazione; detti materiali, a seconda delle loro caratteristiche chimico-fisiche, dovranno essere avviati e trasportati alle pubbliche discariche di categoria correlata a ciascun tipo di materiale di risulta, regolarmente autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e reperite esclusivamente a cura dell'Appaltatore cui però resta l'obbligo di tempestivo avviso all'Ufficio competente dei siti prescelti;
- p) ogni e qualsiasi onere derivante dall'esecuzione delle disconnessioni da linee telefoniche, di distribuzione dell'energia elettrica, di pubblica illuminazione, dell'acquedotto, di distribuzione del gas, di scarico fognario, ecc. qualora necessari;
- q) l'Appaltatore è tenuto a richiedere ed a sostenerne le spese, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Azienda (Enti locali, Enti e/o Consorzi proprietari di strade, Enti e/o Consorzi di bonifica o gestione di acque, soggetti privati, Enti erogatori di pubblici servizi quali energia elettrica, gas, linee telefoniche, acquedotto, fognature, ecc. e/o altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere (comprese le occupazioni di suolo pubblico), con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Nell'onere di cui sopra si intende altresì compreso il rimborso all'Azienda degli oneri relativi al rilascio dei certificati da parte di autorità tecniche amministrative o sanitarie conseguenti ai lavori ivi compresi i depositi cauzionali per allacciamento alla rete urbana di fognatura ovvero all'acquedotto o alle altre aziende erogatrici (gas, energia elettrica e telefono) se dovute;
- r) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Azienda all'infuori del presente affidamento, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- s) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato/elenco prezzi o sia richiesto dall'Ufficio competente, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- t) la produzione e consegna all'Azienda di tutti i certificati attestanti le caratteristiche tecniche e prestazionali riferite a materiali, dispositivi, apparecchiature, infissi, sistemi ecc., laddove siano richiesti per il rispetto di normative in materia fiscale, di contenimento energetico, di sicurezza, di resistenza statica e/o antisismica, di prevenzione incendi e/o di qualsiasi altra normativa a carattere obbligatorio, inclusa la documentazione prescritta dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;
- u) presentazione, entro i termini stabiliti dall'Ufficio competente, per la preventiva approvazione, della seguente documentazione e campionatura afferente gli infissi esterni, se previsti tra le opere da eseguire, secondo l'abaco fornito:
- dettagli costruttivi (nodi) in scala 1/1 o 1/2 di tutti gli infissi proposti;
 - certificati rilasciati da laboratori ufficiali attestanti i livelli prestazionali minimi richiesti e riportati nell'abaco di progetto;
 - campionatura dei principali nodi, della manigliera e della ferramenta;
 - descrizione tecnica di ciascun tipo di infisso ed indicazione dei materiali più idonei per la loro manutenzione nonché le indicazioni delle operazioni da effettuare.
- v) entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, l'Appaltatore presenterà la completa campionatura, corredata da depliant e caratteristiche, di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per

dare completamente finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'affidamento per la prescritta preventiva approvazione;

w) fornitura all'Azienda di una attestazione comprovante che i valori di resistenza ohmica rilevati sull'impianto di messa a terra del fabbricato, sono conformi alla normativa CEI ed ISPESL in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori e delle prove qualora l'impianto sia soggetto ad obbligo di denuncia;

x) fornitura all'Azienda e/o all'utente di istruzioni e assistenza tecnica all'uso degli impianti elettrici, idrotermosanitari e del gas;

y) prima dell'inizio di qualsiasi getto per opere in calcestruzzo armato, è fatto obbligo di far verificare dall'Ufficio competente, l'armatura predisposta in base ai calcoli di stabilità;

z) accollo degli oneri relativi alla predisposizione, se prescritta, della documentazione tecnica prevista dalla normativa in materia di esecuzione di impianti, compreso l'incarico a tecnici liberi professionisti abilitati;

aa) accollo degli oneri relativi alla predisposizione, se prescritta, ed all'inoltro degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal D.M. 1 dicembre 1975 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione" pubblicato nella G.U. 6 febbraio 1976, n.33 (pratica ISPESL);

bb) qualora siano state introdotte varianti rispetto alle previsioni e/o allo stato di fatto relativamente a :

- posizionamento della rete orizzontale di scarico delle acque bianche, nere e meteoriche nonché dei manufatti di prima depurazione ed allacciamento alla fognatura urbana;
- posizionamento delle colonne verticali di scarico e ventilazione delle acque bianche e nere;
- posizionamento delle reti orizzontali e verticali di allacciamento alle reti elettrica, telefonica, dell'acquedotto e del gas;
- posizionamento tubazioni verticali/orizzontali, linee alimentazione, distribuzione ed utilizzi in generale relativi all'impianto elettrico;
- posizionamento di tubazioni verticali ed orizzontali ed utilizzi in generale inerenti gli impianti idrotermosanitari e del gas;

l'Appaltatore dovrà fornire all'Azienda una serie di disegni sia su supporto cartaceo che informatico relativi alla effettiva situazione esecutiva riportanti, ove possibile e secondo le preventive indicazioni dell'Ufficio competente, le indicazioni di quote, distanze, riferimenti ecc.

cc) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione dell'Ufficio competente i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; la fornitura del combustibile necessario all'esecuzione di eventuali prove e verifiche degli impianti termici, secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio competente, nonché tutte le operazioni di riempimento e di svuotamento degli impianti anche se terminati, per evitare la formazione di ghiaccio durante i periodi invernali di non utilizzo dei locali;

dd) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta dell'Ufficio competente; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento di eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

ee) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni alle proprietà pubbliche o private interne e/o adiacenti al cantiere, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati l'Azienda, nonché il personale preposto alla Direzione tecnica e sorveglianza dei lavori; negli oneri testé descritti si intendono compresi tutti i provvedimenti atti a garantire la

pubblica incolumità ed il regolare flusso del traffico ciclopedonale e veicolare. Di eventuali rotture, manomissioni, lesioni o qualsiasi altro danno rimane responsabile l'Appaltatore che pertanto dovrà ripristinare le opere a tutto suo carico;

ff) adozione di ogni e qualsiasi misura, provvedimento e/o modalità esecutiva prevista o stabilita dai piani di sicurezza e coordinamento, di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

gg) comprovare mediante presentazione all'Ufficio competente dei richiesti documenti e certificati dimostranti l'osservanza alla Legge 12.03.1999 n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili nonché delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, indennità di invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi ed altre disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso d'affidamento;

hh) entro tre giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà sgomberare completamente il cantiere dai materiali e mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà, dopo aver completato ogni e qualsiasi opera di finitura, anche per la sistemazione esterna, nonché dopo aver provveduto con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali e/o aree esterne interessate dai lavori nonché di tutte le condutture, apparecchiature, macchinario, dispositivo e/o altro elemento costituente gli impianti realizzati. Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei vetri, dei pavimenti. Qualora l'Appaltatore non

ottemperasse a quanto sopra, l'Azienda provvederà d'ufficio con ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo dei lavori;

ii) nel periodo intercorrente fra l'ultimazione lavori e la verifica della regolare esecuzione, l'Appaltatore è obbligato:

- alla gratuita riparazione, ripristino e sostituzione di tutti i difetti di costruzione accertati dall'Azienda, su richiesta ed entro gli adeguati termini stabiliti da quest'ultima. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, l'Azienda ha piena facoltà di provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi, addebitandone all'Appaltatore ogni relativo onere;
- ad effettuare gratuitamente la custodia fino al trentesimo giorno successivo alla data di ultimazione dei lavori e l'assistenza iniziale alle parti e componenti degli impianti tecnologici (idrotermosanitari, gas ed elettrici) fino alla normale gestione di queste;
- ad eseguire tutti i lavori richiesti dall'Azienda dovuti a danni provocati da cause di forza maggiore ovvero di varia natura dovuti all'uso delle opere eseguite. Tali prestazioni saranno compensate sulla base dei costi vigenti al momento dell'effettuazione;
- la manutenzione del/degli edificio/i e pertinenze scoperte fino al collaudo consentendo inoltre l'occupazione dello stesso dalla data di ultimazione dei lavori, nonché le spese relative alle prove per i collaudi richiamati agli specifici articoli;

jj) l'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti eseguiti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, ed infine per il regolare funzionamento salvo difetti o errori di manutenzione per anni due a partire dalla data di collaudo dei lavori. Pertanto fino al termine di tale periodo, l'Appaltatore deve riparare tempestivamente a sue spese tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluso soltanto le riparazioni di danni, che a giudizio dell'Azienda non possono attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale e dell'utenza stessa che ne fa uso.

kk) qualora vengano rilasciate dichiarazioni inerenti: le misure di terra degli impianti elettrici, le misure di combustione, oppure le misure su presidi antincendio, è d'obbligo allegare, per gli strumenti utilizzati nella misurazione, in alternativa uno dei seguenti documenti:

1) una copia (avente data di emissione non antecedente a 12 mesi dalla data di esecuzione della misura dichiarata) del certificato di taratura LAT dei propri strumenti;

2) una copia (avente data di emissione non antecedente a 12 mesi dalla data di esecuzione della misura dichiarata) della verifica metrologica effettuata sui propri strumenti per confronto con altri strumenti primari assieme a una copia (avente data di scadenza successiva a quella di esecuzione della verifica per confronto) del certificato di taratura LAT di tali strumenti primari"

Il mancato adempimento agli obblighi ed oneri tutti di cui sopra costituirà motivo ostativo per responsabilità dell'Appaltatore, alla erogazione dei corrispettivi ed allo svincolo delle ritenute di garanzia.

Gli oneri tutti particolarmente elencati nel presente articolo si intendono compensati tra le spese generali compresi nei prezzi delle singole lavorazioni e contenuti nei Prezzari, allegati all'Accordo Quadro e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 45 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni, demolizioni, rimozioni o sostituzioni sono di proprietà dell'Azienda. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali o indicati dall'Ufficio competente, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 41 del capitolato generale d'appalto.

ART. 46 - CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia, la tutela, la sorveglianza e la salvaguardia del cantiere, di tutti i manufatti, le opere ed i beni preesistenti o di nuova esecuzione nonché dei materiali e componenti in esso esistenti o immagazzinati, anche se di proprietà dell'Azienda e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Azienda.

Qualora l'Appaltatore ritenga opportuna una vigilanza del cantiere lo stesso è obbligato a farlo custodire esclusivamente da persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, comunicando preventivamente all'Ufficio competente le generalità e gli estremi dei titoli in possesso dei custodi.

ART. 47 - CARTELLO DI CANTIERE

Qualora previsto normativamente o richiesto dall'Ufficio competente, l'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, assumendosi il relativo onere a proprio carico, numero 1 (un) esemplare del cartello indicatore, delle dimensioni minime di 1,20 m di base e 2,00 m di altezza, con i contenuti di cui alla Circolare Min. LL.PP. n. 1729/UL del 1990, ovvero fornite dall'Ufficio competente, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 48 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa ed entro i limiti periodicamente fissati dalla legislazione vigente:

- a) le spese contrattuali e di stipula/registrazione per il servizio della conduzione e gestione ordinaria e l'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria nonché dei vari contratti discendenti dallo stesso (Ordini di Lavoro - OdL);
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e di copia e le tasse relativi al perfezionamento dei contratti di cui sopra, compreso ogni allegato.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla stipula dei contratti alla data di verifica della regolare esecuzione dell'ultimo lavoro effettuato.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'affidamento.

Tutte le incombenze di cui al presente articolo, qualora riguardanti più soggetti, andranno sostenute in quota parte dagli stessi.

I contratti discendenti dal presente affidamento sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge e viene posta a carico dell'Azienda; tutti gli importi citati del canone per il servizio della conduzione e gestione ordinaria, e per l'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria, nei vari contratti (OdL) da esso discendenti, nel presente capitolato, nonché i prezzi unitari, si intendono I.V.A. esclusa.